

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 maggio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 27.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)...** Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 8.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).....** Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 9.

**Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia) .....** Pag. 5

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2010, n. 4.

**Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009.....** Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 5.

**Disposizioni collegate alla legge di Assestamento al Bilancio 2010-2012 .....** Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 6.

**Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche .....** Pag. 7

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 7.

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).....** Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 8.

**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011.....** Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 9.

**Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (articolo 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).....** Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2010, n. 11.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche.....** Pag. 8

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2010, n. 50.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135: «Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» .....** Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2010, n. 51.

**Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo .....** Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 52.

**Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale .....** Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 53.

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti** Pag. 13



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 54.

**Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva .** Pag. 16

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 55.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi).....** Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 56.

**Modifica alla legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135. Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».....** Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 57.

**Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992). Istituzione della Commissione Consultiva Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).....** Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 58.

**Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini della Regione Abruzzo con disabilità uditiva.....** Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 59.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010). .....** Pag. 20

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2010, n. 16.

**Misure di razionalizzazione della spesa regionale** Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2010, n. 17.

**Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, recante «Nuova Disciplina in Materia di Raccolta e Commercializzazione dei Funghi Epigei».....** Pag. 34

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 18.

**Interventi regionali per la vita indipendente . . . .** Pag. 34

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2010, n. 19.

**Misure a favore di residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002.....** Pag. 37

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2010, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59”»** Pag. 37

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 16.

**Misure urgenti per la finanza regionale . . . . .** Pag. 41

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 17.

**Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.....** Pag. 46

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza) . . . . .** Pag. 47

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 17 agosto 2010, n. 18.

**Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri** Pag. 47

LEGGE 17 agosto 2010, n. 19.

**Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari per corsi di formazione professionale . . .** Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2010, n. 17.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante «Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ..** Pag. 50



## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 27.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 61 del 29 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13*

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/2009 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 34, commi 3-bis e 3 ter.

1-ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1-bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.»

Art. 2.

*Modifica alla rubrica del Capo II del Titolo II della legge regionale n. 13/2009*

1. Alla rubrica del Capo II del Titolo II della legge regionale n. 13/2009, dopo la parola: «riqualificazione» è inserita la seguente: «urbanistica.»

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 è sostituita dalla seguente:

«a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 6 agosto 1967, n. 765) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;».

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della legge regionale n. 11/2005 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia;».

3. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)».

4. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 dopo le parole: «di conformità» sopprimere la parola: «o».

5. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall'articolo 35, commi 1 e 2 della legge regionale n. 11/2005, o previsti da altre norme regionali.»

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale n. 13/2009 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all'articolo 32 comma 1-bis per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio in classe A.»

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 13/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 13/2009 la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «venticinque» e la parola: «settanta» è sostituita dalla seguente: «ottanta».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 13/2009 la parola: «trecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

3. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 13/2009 dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, anche a prescindere dal resto dell'edificio».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l'ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/2005 è consentito con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 38, anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/2005.»



3-ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 38.».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 35  
della legge regionale n. 13/2009*

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 13/2009 le parole: «almeno per il cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno per un terzo».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 13/2009 dopo le parole: «11/2005,» sono inserite le seguenti: «finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell'ambito urbano,».

3. Al comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale n. 13/2009 la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale n. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento.

5-ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5-bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d'obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l'intervento.».

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 36  
della legge regionale n. 13/2009*

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 13/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. n. 7/2010, ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. n. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall'intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 13/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 13/2009 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la installazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto.

2-ter. L'incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento.

2-quater. Qualora si intervenga su aree di cui all'articolo 23 del r.r. n. 7/2010 e l'area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento.».

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 37  
della legge regionale n. 13/2009*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 13/2009 le parole: «dell'edificio esistente» sono sostituite dalle seguenti: «degli edifici esistenti».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 13/2009 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all'articolo 35, comma 4, e all'articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi.».

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 38  
della legge regionale n. 13/2009*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 13/2009 le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».

2. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 13/2009 le parole: «con modalità telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata» sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 13/2009 le parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 3,» sono soppresse e la parola: «le» è sostituita dalla seguente: «Le».

Art. 9.

*Norme transitorie e finali*

1. I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale n. 13/2009 come modificate e integrate dalla presente legge e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2010

MARINI

11R0041



## REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 8.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).**

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1  
al Bollettino ufficiale n. 61 del 29 dicembre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 19, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) disciplina:

a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante;

c) le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione delle risorse specifiche.

Art. 2.

*Funzioni dell'ufficio del Garante*

1. L'ufficio del Garante collabora con il Garante per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 18/2009 e per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 18/2009.

2. L'ufficio del Garante collabora, altresì, con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

3. L'ufficio del Garante predisponde e presenta alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego delle risorse assegnate.

Art. 3.

*Organizzazione dell'ufficio del Garante*

1. L'ufficio del Garante ha sede presso la Giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 18/2009 e, per lo svolgimento della propria attività, si avvale delle strutture della Direzione regionale competente in materia di servizi sociali e di due dipendenti della stessa Direzione con professionalità adeguate allo svolgimento dell'attività.

2. Il personale addetto all'ufficio del Garante costituisce il supporto amministrativo al Garante nella realizzazione delle funzioni di cui all'art. 2.

3. L'ufficio del Garante può avvalersi di personale diverso rispetto a quello previsto al comma 1 per prestazioni lavorative aggiuntive specialistiche relative a specifici progetti, di durata temporale limitata, entro i limiti di spesa assegnati all'ufficio e nel rispetto delle normative vigenti.

4. L'ufficio del Garante cura, altresì, le relazioni e la pubblicità assicurate al Garante ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 18/2009.

Art. 4.

*Rapporti con le altre autorità di garanzia*

1. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia istituite dal Consiglio regionale si scambiano segnalazioni riguardanti situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle competenze proprie di ciascuno.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 22 dicembre 2010

MARINI

**11R0036**

## REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 9.

**Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).**

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1  
al Bollettino ufficiale n. 61 del 29 dicembre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione all'articolo 6*


1. Al comma 7 dell'articolo 6 del regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto».

Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 26*

1. L'articolo 26 del r.r. n. 13/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia*). — 1. Le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia, di seguito denominate sezioni integrate, sono servizi socio-educativi rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa tra i ventiquattro mesi e i tre anni, volti ad agevolare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia, promuovendo la continuità tra questi servizi anche attraverso una progettazione comune delle figure professionali coinvolte ed a favorire un inserimento graduale delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia. Possono essere frequentate anche dalle bambine e dai bambini che non hanno mai frequentato il nido o altri servizi educativi.



2. Le sezioni integrate possono essere attivate esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido. Non possono essere attivate sezioni integrate senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli indicati al presente comma.

3. Le figure educative che operano nelle sezioni integrate devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali che disciplinano rispettivamente la scuola dell'infanzia e gli asili nido. Nelle sezioni integrate deve essere prevista anche una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo.

4. Il personale educativo operante all'interno della sezione integrata deve essere in rapporto massimo di una unità ogni dieci bambine o bambini iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.

5. All'interno della sezione integrata è presente un ausiliario addetto ai servizi generali. È possibile utilizzare anche personale ausiliario della scuola materna o del nido nel quale è inserita la sezione integrata, purché vengano previsti momenti specifici per la pulizia e il riordino.

6. L'ammontare della contribuzione a carico delle famiglie deve essere contenuta in una fascia intermedia tra la retta corrente per gli asili nido e quella per la scuola dell'infanzia.

7. L'orario di funzionamento deve essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria, di norma, compresa tra le cinque e le dieci ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.»

#### Art. 3.

##### *Integrazione del r.r. n. 13/2006*

1. Dopo l'articolo 26 del r.r. n. 13/2006 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 26-bis (*Funzionalità e standard di base delle sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia*). — 1. Lo spazio della sezione integrata non deve essere organizzato come un'aula scolastica. Vanno previsti angoli strutturati per le varie attività quali laboratori grafico-pittorici, motricità, lettura/racconto. La scelta dei materiali per il gioco deve promuovere un'ampia gamma di esperienze consentendo attività differenziate.

2. Le sezioni integrate possono utilizzare i servizi di mensa del servizio cui sono aggregate.

3. Le sezioni integrate adottano, al fine del servizio mensa, tabelle dietetiche approvate dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio e garantiscono la preparazione di uno specifico menù giornaliero.

4. I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata nel rispetto delle problematiche sanitarie individuali e delle differenze religiose e devono favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

Art. 26-ter (*Ricettività delle sezioni integrate*). — 1. Le sezioni integrate hanno una capacità ricettiva minima di sei bambine o bambini e massima di venti bambine o bambini.

2. I locali sede della sezione integrata sono inseriti in un complesso educativo scolastico scuola dell'infanzia o asilo nido.

3. Nell'ambito della struttura sede dell'attività educativa della sezione integrata devono essere individuati gli spazi interni costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) spazi riservati alle bambine e ai bambini;
- c) spazi riservati al personale e ai genitori.

4. I servizi generali quali lavanderia, ripostigli, cucina, dispensa e gli spazi riservati al personale e ai genitori - zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo, spogliatoi e servizi igienici - possono essere condivisi con le altre tipologie di servizio esistenti all'interno del plesso scolastico.

5. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata assolvono le seguenti funzioni:

- a) accoglienza;
- b) gioco;
- c) pranzo;
- d) riposo;
- e) cambio e servizi igienici.

6. Il rapporto minimo tra superficie utile netta degli spazi riservati alle bambine e ai bambini della sezione integrata e ricettività è fissato in quattro metri quadrati per ogni bambina o bambino ammissibile.

7. Gli spazi riservati alle bambine e ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale delle bambine e dei bambini in attività di piccolo gruppo.

Art. 26-quater (*Adeguamento delle sezioni integrate già attive*). — 1. Le sezioni integrate attivate entro l'anno scolastico 2010-2011 devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 26-bis e 26-ter entro il 31 dicembre 2011.

2. Le sezioni integrate che beneficiano dei finanziamenti ministeriali di cui all'Intesa 14 giugno 2007 devono adeguarsi agli standard di cui agli articoli 26-bis e 26-ter entro un anno dalla conclusione della sperimentazione ministeriale.»

#### Art. 4.

##### *Modificazione all'articolo 30*

1. Al comma 7 dell'art. 30 del r.r. n. 13/2006 la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto».

#### Art. 5.

##### *Modificazioni all'articolo 34*

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del r.r. n. 13/2006 le parole: «all'istituzione e» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 34 del r.r. n. 13/2006 le parole: «all'istituzione e» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Modificazioni all'articolo 34*

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del r.r. n. 13/2006 le parole: «all'istituzione e» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 34 del r.r. n. 13/2006 le parole: «all'istituzione e» sono soppresse.

#### Art. 6.

##### *Modificazioni all'articolo 38*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del r.r. n. 13/2006 le parole: «all'istituzione e» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 38 del r.r. n. 13/2006 la locuzione: «Sistema informativo sociale regionale, entro il 28 febbraio» è sostituita dalla seguente: «Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, entro il 15 aprile».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 22 dicembre 2010

MARINI

11R0037



## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2010, n. 4.

### Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 223 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010)

(Omissis).

11R0081

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 5.

### Disposizioni collegate alla legge di Assestamento al Bilancio 2010-2012

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione commissioni consiliari speciali*

1. Sono istituite, presso il consiglio regionale, le commissioni consiliari speciali in materia di «Federalismo fiscale e Roma capitale», «Sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalità», «Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro» e «Giochi olimpici 2020 e grandi eventi».

2. La commissione Federalismo fiscale e Roma capitale ha il compito di promuovere indagini, studi e ricerche sugli effetti della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La commissione sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalità ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche sulle cause del disagio sociale e sulle problematiche concernenti la sicurezza sociale, la corruzione, la lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata mafiosa nel territorio regionale, finalizzati alla redazione di una proposta di interventi a favorire l'integrazione sociale sul territorio e a contrastare fenomeni di devianza sociale.

4. La commissione sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nonché sulle cause delle malattie professionali, finalizzati alla redazione di una proposta di interventi volti al miglioramento delle condizioni lavorative nel territorio regionale.

5. La commissione Giochi Olimpici 2020 e grandi eventi ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti allo svolgimento della XXXII edizione dei giochi olimpici estivi e la XVI edizione dei giochi paraolimpici del 2020 nonché altri grandi eventi, finalizzati a valutare l'impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali ed attività connesse, potranno avere sulla città di Roma e sull'intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico successivo dell'intera regione.

6. Le commissioni durano in carica fino alla fine della legislatura e si avvalgono delle strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento dei lavori del consiglio regionale.

7. La costituzione delle commissioni avviene con le modalità indicate dall'art. 14, commi 2 e 3 e dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del consiglio regionale.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della riduzione dei costi di funzionamento delle attività consiliari, il consiglio regionale delibera, su proposta del Presidente del Consiglio, la nuova disciplina di costituzione, composizione ed organizzazione degli organi e dei gruppi consiliari.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2010

POLVERINI

11R0082

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2010, n. 6.

### Modifica alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche*

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999, come da ultimo modificato dalla legge regionale 9 novembre 2007, n. 19, le parole: «dal primo sabato del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno 6 del mese di gennaio».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 dicembre 2010

POLVERINI

11R0083



LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 7.

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).**

(Pubblicata al Suppl. Ord. n. 224 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010)

(Omissis).

**11R0084**

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 8.

**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011.**

(Pubblicata al Suppl. Ord. n. 225 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010)

(Omissis).

**11R0085**

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 9.

**Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (articolo 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).**

(Pubblicata al Suppl. Ord. n. 226 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010)

(Omissis).

**11R0086**

REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2010, n. 11.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Prima parte n. 75 del 7 dicembre 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 le parole: «e partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «, ricerca e innovazione».

Art. 2.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002

1. All'allegato B al regionale n. 1/2002, nell'ambito del dipartimento programmazione economica e sociale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella declaratoria delle competenze della direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi le parole: «Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali e degli enti dipendenti della Regione. Cura i rapporti con la società sviluppo Lazio e con le società controllate e partecipate dalla stessa, ivi compresa la predisposizione degli atti connessi ai fondi speciali gestiti dalle stesse di competenza dell'assessorato al bilancio.» sono soppresse;

b) la denominazione della direzione regionale programmazione economica e partecipazione e la relativa declaratoria delle competenze sono sostituite dalle seguenti:

«Direzione regionale programmazione economica, ricerca ed innovazione predispone i documenti di programmazione economica generale e il DPEFR; coordina le attività relative alla predisposizione e attuazione dell'intesa istituzionale di programma.

Promuove e sovrintende le attività di programmazione negoziata di livello locale di competenza regionale. Promuove, mediante azioni di sviluppo locale, la costruzione e il consolidamento dei sistemi territoriali e la loro capacità di promozione di politiche integrate.

Coordina e predispone gli atti necessari per l'attuazione di programmi di intervento regionale multi-settoriale.

Provvede alla programmazione e al coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione delle politiche per lo sviluppo economico regionale e la sua competitività.

Promuove e realizza ricerche, analisi, previsioni, monitoraggio e valutazioni per le funzioni di programmazione economica. Promuove tutte le iniziative per l'utilizzo dei fondi comunitari connessi alle politiche di coesione.

Rappresenta l'autorità di gestione del programma operativo regionale FESR e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti regionali in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo e dei relativi cofinanziamenti.

Coordina e predispone gli atti necessari per l'attuazione dei programmi in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Coordina i rapporti tra la società sviluppo Lazio e le società controllate e partecipate dalla stessa e le diverse direzioni regionali competenti per materia, assicurando la sinergia e la massima efficacia delle attività loro affidate. Predispone gli atti connessi ai fondi speciali gestiti dalle stesse di competenza dell'assessorato al bilancio. Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali e degli enti dipendenti della Regione. Cura l'attivazione e lo sviluppo dei processi partecipativi nell'attività di programmazione economica e sociale della Regione.

Cura la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici e del loro impatto sociale.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

Roma, 30 novembre 2010

POLVERINI

**11R0090**



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2010, n. 50.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135: «Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Inserimento dell'art. 19-bis alla legge regionale n. 135/1999*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 135/1999 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente art. 19-bis:

«Art. 19-bis. (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate). — 1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive».

#### Art. 2.

*Inserimento dell'art. 20-bis alla legge regionale n. 135/1999*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 135/1999 è inserito il seguente art. 20-bis:

«Art. 20-bis. (Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico). — 1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede nel modo seguente:

a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge n. 15 marzo 1997, n. 59) e la contestuale confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l'automobile se funzionale alla vendita;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera a) l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente e dandone copia al trasgressore;

c) l'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale;

d) le merci confiscate ai sensi della lettera a) qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari;

e) non si procede alla confisca delle merci o attrezzature o a distruzione delle cose confiscate se il trasgressore, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tal caso le merci vengono riconsegnate;

f) le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato. Dell'atto di deposito è dato immediato avviso all'Albo pretorio del comune e, qualora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengono reclamati dai legittimi proprietari, il Comune può procedere alla distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica;

g) i generi alimentari confiscati freschi o mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) devono essere donati in beneficenza previo verbale di consegna a strutture ufficialmente riconosciute che operano nel campo della solidarietà.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 29 commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114/1998 la recidiva si verifica qualora vengono commesse le stesse violazioni per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni comminate a norma dello stesso art. 29 decreto legislativo n. 114/1998.

3. Nel caso di particolare gravità o recidiva oltre che alla sanzione pecuniaria, l'agente o l'ufficiale accertatore dispone la confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l'automobile se funzionale alla vendita, a norma della legge n. 689/1981 trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all'Autorità competente e dandone copia al trasgressore. Il Sindaco o altra autorità competente, entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni insieme al provvedimento di confisca delle merci ed eventualmente delle attrezzature secondo le modalità e le procedure previste alle lettere d), e), f), g) del comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita diretta.

5. Il monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo, l'informazione, gli studi ed approfondimenti delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti, l'individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo sono esercitate dall'Osservatorio regionale del sistema distributivo di cui al comma 86 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)».

#### Art. 3.

*Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa*

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 38/2010 gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alle lettere d) ed e) (M1/M2) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2008, ai quali si applica l'art. 34 della legge regionale n. 17/2010 senza obblighi di chiusura infrasettimanale.



## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 novembre 2010

CHIODI

11R0051

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2010, n. 51.

**Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale - Strordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Natura e finalità*

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo in versione Telematica, di seguito denominato «BURAT», è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati.

2. Il BURAT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati.

## Art. 2.

*Consultazione*

1. La consultazione del BURAT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La stampa ed il rilascio del BURAT in formato cartaceo su richiesta degli interessati sono soggetti ad un contributo fissato con deliberazione di Giunta regionale.

3. Il *Bollettino ufficiale* in versione cartacea è inoltre assicurato alle istituzioni non ancora dotate di rete internet adeguata.

## Art. 3.

*Pubblicazione e numerazione*

1. Nel BURAT serie «Ordinario» sono pubblicati gli atti indicati agli articoli 4 e 5 della presente legge.

2. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie «Speciale».

3. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie «Supplemento».

4. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

## Art. 4.

*Articolazione del BURAT*

I. Il BURAT si articola in due parti.

2. Sono pubblicati nella parte prima del BURAT, serie «Ordinario»:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

b) le leggi ed i regolamenti regionali;

c) i testi coordinati delle leggi e regolamenti regionali;

d) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di programmazione economica e finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;

e) gli atti relativi ai *referendum* da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;

f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;

g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;

h) le ordinanze degli organi regionali.

3. Sono pubblicati nella parte seconda del BURAT:

a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;

d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;

e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;

g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;

h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;


i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);

k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

4. Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

5. Sul *Bollettino ufficiale* sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.



## Art. 5.

*Ordinamento*

1. La pubblicazione del BURAT è curata dalla struttura organizzativa appositamente predisposta, ai sensi dell'art. 6, presso la Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del *Bollettino*.

2. Il BURAT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e tutte le volte che l'Ufficio del BURAT, autonomamente o su segnalazione della Giunta, ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione degli atti è effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o per estremi solamente al fine di tutelare la riservatezza.

4. I testi pubblicati devono essere conformi a quelli trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. La pubblicazione obbligatoria degli atti di altri enti o amministrazioni è effettuata previo contributo determinato dalla Giunta regionale, salvo esenzioni previste dalle leggi speciali.

## Art. 6.

*Struttura organizzativa*

1. Alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del BURAT è assegnato il seguente personale:

a) un funzionario con categoria D1 con profilo «Specialista amministrativo» o «Specialista giornalista», con funzioni di responsabile;

b) un funzionario con categoria D1 con profilo «Data base administrator»;

c) un assistente amministrativo con categoria C;

d) un assistente tecnico con categoria C con profilo «Grafico»;

e) quattro assistenti informatici con categoria C;

f) sette collaboratori con categoria B3 con profilo «Collaboratore specializzato informatico».

2. Nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso l'Ufficio BURA fino a completa copertura della pianta organica di cui al comma 1.

## Art. 7.

*Spese e modalità di pubblicazione*

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. Il costo per le pubblicazioni degli atti effettuate su richiesta di altre amministrazioni, enti o terzi è a carico dei soggetti richiedenti.

3. La richiesta di pubblicazione deve avvenire in forma elettronica con garanzie di autenticità ed integrità. L'atto da pubblicare, dichiarato esente dall'imposta di bollo, deve indicare la norma che ne dispone l'esenzione.

4. Le tariffe di inserzione sono determinate con provvedimento di Giunta regionale.

## Art. 8.

*Termini per la pubblicazione*

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati, di norma, entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati, di norma, entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del BURAT.

## Art. 9.

*Regole tecniche*

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURAT sono fissate in apposito atto della Giunta regionale previo parere della struttura regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantire l'autenticità e l'integrità;

c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

f) le modalità organizzative di banche dati funzionali alla gestione delle attività connesse alla redazione e alla consultazione del bollettino;

g) le modalità di realizzazione della sezione del sito web della Regione dedicata al bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

h) le modalità dell'invio per posta elettronica dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del BURAT.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri per la pubblicazione e diffusione del *Bollettino ufficiale* telematico, quantificati in Euro 20.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 02.01.008 - 11415 ridenominato «Spese per la pubblicazione e la diffusione del *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Abruzzo».

2. I proventi derivanti dalle inserzioni e dalla eventuale vendita del *Bollettino ufficiale*, quantificati in Euro 50.000,00, sono accreditati trimestralmente su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo e iscritti sul capitolo di entrata 03.04.001 - 31101 ridenominato «Proventi derivanti dalle inserzioni e dalla vendita del *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Abruzzo».

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in € 400.000,00, trovano copertura nel bilancio regionale — corrente esercizio — come appresso specificato:

€ 300.000,00 sul capitolo 21401 U.P.B. 02.01.005 denominato «Finanziamento progetti finalizzati per l'assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa»;

€ 100.000,00 sul capitolo 21498 U.P.B. 02.01.005 denominato «Oneri riflessi delle collaborazioni».

## Art. 11.

*Abrogazione*

1. La legge regionale del 9 agosto 1999, n. 63, Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, è abrogata.

## Art. 12.

*Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2011.

2. Il BURAT in versione cartacea è garantito alle maggiori istituzioni per il primo semestre 2011.



## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 dicembre 2010

CHIODI

11R0052

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 52.

**Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale - Strordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Abruzzo promuove la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo per velivoli ultraleggeri (ULM) o deltaplani per il volo sportivo e da diporto, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 «Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», del decreto ministeriale 8 agosto 2003 «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», del decreto ministeriale 1° febbraio 2006 «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio», della legge 25 marzo 1985, n. 106 «Disciplina del volo da diporto o sportivo», del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo», del decreto 8 agosto 2003 «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518 concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio».

2. Per aviosuperfici occasionali e campi di volo di cui al comma 1 si intendono tutte quelle aree di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli, riguardanti esclusivamente l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo sportivo e da diporto.

3. L'esercizio del volo e delle attività sportive con esso collegate, come disciplinato dalla normativa statale vigente, costituisce esercizio di una attività di pubblica utilità e le strutture a tal fine necessarie sono da considerarsi come opere di pubblica utilità.

## Art. 2.

*Modalità di realizzazione*

1. Le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo consistono in una pista erbosa o in terra battuta, idonea alla effettuazione della corsa di decollo e di atterraggio, per la cui esecuzione occorrono modesti lavori di sbancamento o di livellamento del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo, in attrezzature destinate al rimessaggio dei velivoli e alla loro manutenzione, in locali destinati ad ufficio o posto di ristoro.

2. Le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, al di fuori dei centri abitati e ad una distanza adeguata dagli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché delle prescrizioni stabilite con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. È ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero elementi prefabbricati che non siano stabilmente infissi al suolo, nonché impianti tecnologici e la posa in opera di maniche a vento, antenne rice-trasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.

## Art. 3.

*Autorizzazione comunale*

1. La realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo è consentita su autorizzazione comunale nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera e) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente. A tal fine, alla richiesta di autorizzazione è allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto dal quale risulta inequivocabilmente l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell'attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.

2. I comuni, con popolazione fino a centocinquanta abitanti, possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie occasionale o campo di volo.

3. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi nazionali o regionali, la richiesta di autorizzazione è corredata dagli eventuali nullaosta.

## Art. 4.

*Uso delle aviosuperfici occasionali*

1. Per l'uso delle aviosuperfici occasionali:


a) non è necessaria la figura del gestore, la segnaletica e l'assistenza antincendio;

b) i voli sono ammessi nel territorio nazionale senza scali intermedi in territori di altro Stato;

c) se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà privata, il loro utilizzo è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nullaosta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

2. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

3. In caso di trasporto sanitario d'urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio, non è necessaria la preventiva comunicazione alla direzione aeroportuale e all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.



## Art. 5.

*Attività del volo*

1. Nel rispetto della normativa statale vigente, le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo possono essere utilizzati quali base per l'attività di volo sportivo, da diporto, di lavoro aereo e di pubblica utilità.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0053

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 53.

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale - Stradinarario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, in conformità alla normativa comunitaria ed alla legislazione statale e nell'esercizio delle funzioni di propria competenza riconosce, promuove e tutela il ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo promuove tutte le forme associative fra i consumatori e gli utenti purché siano costituite e dirette democraticamente e svolgano iniziative, non riconducibili ad attività di natura privata con scopi di lucro, volte a tutelare i diritti di consumatori ed utenti.

Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione persegue tutti quegli obiettivi atti a garantire i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti quali:

a) diritto alla tutela della salute;

b) diritto alla sicurezza, alla qualità e igienicità dei prodotti, dei servizi nonché dei processi produttivi e la partecipazione agli stessi;

c) diritto ad usufruire di un ambiente salvaguardato attraverso anche l'incentivazione dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale;

d) diritto ad un'informazione commerciale veritiera, comprensibile e verificabile su tutti i beni e servizi di godimento individuale e collettivo;

e) diritto di educazione al consumo di tutti quei prodotti rispondenti ai criteri dettati dalla normativa comunitaria e nazionale in campo di inquinamento ambientale, trasparenza dei materiali impiegati nei processi produttivi dei beni, trasparenza delle fasi produttive nei costi, luoghi di provenienza, vendita e rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nella produzione degli stessi;

f) diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

g) diritto alla promozione, al sostegno e alla libera manifestazione dell'associazionismo democratico tra i consumatori e gli utenti;

h) diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità;

i) diritto ad usufruire di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi;

l) diritto alla tutela dell'incolumità personale;

m) diritto alla partecipazione e alla trasparenza nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni;

n) diritto di accesso diretto alla giustizia senza intermediazione di tecnici;

o) diritto di informazione e di accesso gratuito a tutti gli atti pubblici compreso le visure camerali;

p) tutti i diritti riguardanti i consumatori ed utenti osservati nella Costituzione italiana, e nella legislazione comunitaria e nazionale non contemplati nella presente legge.

## Art. 2.

*Consulta regionale degli utenti e dei consumatori*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, la Regione si avvale della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori di seguito denominata «CRUC».

2. La CRUC svolge i seguenti compiti:

a) formula studi e proposte, avvalendosi di un proprio ufficio studi, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale che, direttamente o indirettamente, interessano i consumatori ed utenti;

b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, atti normativi, tavoli di lavoro, convegni ed altre iniziative, con la collaborazione delle imprese, inerenti le filiere di produzioni dei beni, il commercio e il consumo, tesi a incentivare un'economia sana e sostenibile secondo standard di qualità, efficienza ed economicità;

c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche locali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

d) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) promuove la prevenzione e la tutela della salute di consumatori ed utenti e la tutela dell'ambiente, segnalando agli organi politici competenti la necessità di richiedere ai servizi delle agenzie regionali locali abilitate, l'effettuazione di analisi chimiche o chimico-fisiche, geologiche e biologiche, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo, in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica di alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e degli scarichi idrici;

f) esamina l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati, costituendo all'occorrenza appositi osservatori;



g) promuovere l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)», e dall'art. 11, comma 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) in merito alla partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti, iscritte presso la CRUC, alla predisposizione delle carte dei servizi;

h) promuove, in favore degli enti riconosciuti per la formazione professionale, appositi corsi anche in collaborazione con forze dell'ordine, distretti sanitari, enti pubblici, imprese, uffici giudiziari ecc. per il personale delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di consumatori e utenti di cui all'art. 4.

### Art. 3.

#### *Composizione della CRUC e modalità di funzionamento*

1. La Consulta regionale degli utenti e dei consumatori «CRUC» è composta:

a) dall'Assessore regionale delegato in materia o da un suo delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti per ciascuna delle associazioni di consumatori ed utenti iscritte nel registro di cui all'art. 4;

c) dal dirigente del servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio o da un funzionario da questi delegato.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, nomina con proprio atto i componenti effettivi e supplenti della CRUC su designazione delle stesse associazioni. I componenti così nominati rimangono in carica per tutto il periodo della legislatura.

3. Qualora le associazioni già iscritte perdano uno dei requisiti richiesti dall'art. 4 o nuove associazioni chiedano l'iscrizione alla CRUC, il Presidente della Giunta regionale provvede ad aggiornare la sua composizione con proprio atto.

4. I componenti della CRUC vengono invitati alle riunioni tramite mezzi che ne assicurino il ricevimento e almeno otto giorni prima dalla data della riunione.

5. Per la validità delle sedute della CRUC è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. La CRUC delibera a maggioranza dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La CRUC, su accordo tra i componenti, può invitare alle riunioni i dirigenti regionali, i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate, senza diritto di voto.

8. Le funzioni di segretario della CRUC sono svolte da un funzionario del servizio della direzione regionale competente in materia di commercio.

9. Gli incarichi dei componenti della CRUC sono gratuiti e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.

### Art. 4.

#### *Registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti*

1. È istituito, presso il servizio della direzione regionale competente in materia di commercio, il registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata regolarmente registrata da almeno tre anni e possesso di uno statuto che preveda la sede legale nella Regione Abruzzo e sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

b) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

c) tenuta di un elenco degli iscritti aggiornato ogni anno;

d) presenza in almeno due province e numero degli iscritti a livello regionale non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione residente nella Regione Abruzzo;

e) dimostrazione di aver svolto servizi di assistenza e tutela di consumatori ed utenti in almeno cento casi documentati nell'ultimo anno;

f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite;

g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, per reati contrari agli interessi dei consumatori, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese in qualsiasi forma costituite;

h) avere nel territorio regionale una sede operativa dell'associazione con uno sportello aperto al pubblico con presenza minima di quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oppure avere più sportelli con presenza minima complessiva di venti ore settimanali.

3. Alle associazioni di consumatori ed utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese in qualsiasi forma costituite.

4. Alle associazioni di consumatori ed utenti è fatto, altresì, divieto di svolgere le seguenti attività:

a) sponsorizzare beni o servizi prodotti o commercializzati da terzi;

b) associare imprese in qualsiasi forma costituite;

c) ricevere contributi sia direttamente che indirettamente da imprese in qualsiasi forma costituite.

5. Ai rappresentanti delle associazioni di consumatori ed utenti in seno alla CRUC è vietato rivestire incarichi amministrativi all'interno di istituzioni quali:

a) incarichi esterni in enti pubblici o società a totale o parziale capitale pubblico;

b) incarichi dirigenziali o amministrativi, in enti pubblici o società a totale o parziale capitale pubblico;

c) incarichi di Presidente o Consigliere di amministrazione in società a totale o parziale capitale pubblico;

d) incarichi di Presidente della Regione o della provincia, sindaco, consigliere comunale, provinciale e regionale, assessore comunale, provinciale e regionale, presidente di quartiere o consigliere di quartiere.

### Art. 5.

#### *Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nel registro regionale*

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art. 4, le associazioni devono presentare al servizio della direzione regionale competente in materia di commercio, nel periodo dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione dai quali risulti il possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 2, lettera a);


b) copia dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, con l'indicazione delle quote sociali dagli stessi versate, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;

c) relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dalla quale risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima in ambito regionale, nonché i requisiti indicati all'art. 4, comma 2, lettere b), d), e), h);

d) copia del bilancio consuntivo dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste all'art. 4, comma 2, lettera g);

f) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che attesti la conformità a quanto stabilito all'art. 4, commi 3, 4 e 5.



2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti è disposta con determinazione del dirigente del servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, da pubblicare nel BUR, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prevista dal comma 1.

3. Il termine del procedimento può essere sospeso una sola volta ai fini della integrazione della documentazione presentata. L'associazione destinataria della richiesta di integrazione è tenuta all'adempimento entro il termine di trenta giorni, pena il rigetto della domanda di iscrizione.

4. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, di cui all'art. 4, commi 2, 3, e 4 comporta la cancellazione immediata dal registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti.

5. La violazione di uno dei principi dettati dall'art. 4, commi 2, lettera g), 3 e 4, comporta l'immediata cancellazione dell'associazione e l'impossibilità della stessa di potersi riscrivere in futuro nel registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti.

6. I rappresentanti delle associazioni di consumatori ed utenti nominati nella CRUC che assumono incarichi amministrativi ai sensi dell'art. 4, comma 5, sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. La cancellazione dal registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti è disposta con determinazione del dirigente del servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, da pubblicare nel BUR, entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione commessa.

8. L'iscrizione delle associazioni nel registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti, di cui all'art. 4, comma 1, è tacitamente rinnovata ogni anno. Nel caso in cui siano intervenute modificazioni rispetto ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, le associazioni iscritte hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio.

9. Il servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio può richiedere alle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4, comma 1, qualsiasi tipo di documentazione relativa alle proprie attività.

#### Art. 6.

##### *Promozione azioni giudiziarie*

1. Le associazioni di consumatori ed utenti iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 possono promuovere azioni giudiziarie a tutela dei diritti di consumatori ed utenti secondo quanto previsto nelle norme costituzionali e da disposizioni nazionali.

#### Art. 7.

##### *Attività di controllo*

1. La CRUC, al fine di contrastare casi in cui imprenditori o amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, violino i diritti dei consumatori e degli utenti tutelati dalla normativa vigente in materia ed al fine di incentivare una buona amministrazione delle Società a totale capitale pubblico o partecipate da enti pubblici, per promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, può svolgere le seguenti funzioni:

a) prendere visione ed eventualmente estrarre copia della documentazione riguardante la gestione delle società a totale capitale pubblico o partecipate da enti pubblici senza spesa alcuna;

b) prendere visione ed eventualmente estrarre copia della documentazione relativa alle attività istituzionali inerenti i diritti di consumatori ed utenti, come: proposte di leggi regionali, delibere di consiglio e giunta, Bollettini ufficiali della Regione Abruzzo, determinazioni dirigenziali, senza dover sostenere spese;

c) formulare studi e proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici locali nonché la produzione di beni e servizi.

2. Le associazioni di consumatori ed utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 4 possono segnalare alle autorità competenti le violazioni dei diritti dei consumatori e degli utenti da parte di soggetti pubblici o privati.

#### Art. 8.

##### *Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici*

1. La CRUC, al fine di monitorare l'efficienza e l'adeguatezza degli enti pubblici e delle aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'art. 1, comma 2, istituisce l'Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici.

2. Fanno parte dell'Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici i componenti effettivi e supplenti delle associazioni di consumatori ed utenti iscritti presso la CRUC ai sensi dell'art. 3.

3. L'Osservatorio monitora l'efficienza e l'adeguatezza degli enti pubblici e delle aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'art. 1, comma 2, attraverso la raccolta di dati e documenti da rilevare presso le strutture interessate e la realizzazione di studi-proposte, sulla base dei dati raccolti, tesi al miglioramento dell'efficienza e dell'adeguatezza degli enti pubblici e delle aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'art. 1, comma 2, da presentare agli organi competenti.

4. I componenti effettivi e supplenti dell'Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici possono accedere presso le strutture degli enti pubblici e delle aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'art. 1, comma 2, previa autorizzazione da richiedere alle strutture interessate, per la raccolta di dati e documenti.

#### Art. 9.

##### *Richiesta analisi*

1. A tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 possono richiedere l'effettuazione di analisi e di prove tecniche alle aziende regionali locali in tal senso abilitate.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.

3. Le aziende regionali locali preposte provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ad effettuare le analisi e le prove tecniche. In caso di impossibilità ad eseguire gli esami, le aziende regionali locali ne danno comunicazione alle associazioni richiedenti entro dieci giorni dalla richiesta, indicandone la motivazione.

4. Il risultato delle analisi e delle prove tecniche effettuate su istanza delle associazioni ai sensi del presente articolo è immediatamente comunicato con lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

5. Le analisi e le prove tecniche richieste ai sensi del presente articolo sono effettuate a titolo gratuito.

#### Art. 10.

##### *Camera di conciliazione*


1. La Giunta regionale sentita la CRUC propone al Consiglio regionale l'istituzione di una Camera di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali, tra consumatori e imprese, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

#### Art. 11.

##### *Comunicazione attività istituzionale*

1. La Giunta regionale trasmette periodicamente in via telematica informazioni sulle attività istituzionali che interessano i diritti dei consumatori e degli utenti a tutte le associazioni di consumatori ed utenti iscritte nel registro di cui all'art. 4.

2. Alle associazioni di consumatori ed utenti iscritte nel registro di cui all'art. 4 è altresì trasmessa, anche in via telematica, copia delle proposte di legge regionale, delle delibere del Consiglio regionale e della Giunta regionale e dei Bollettini ufficiali della Regione Abruzzo, contenenti attività legislative riguardanti i consumatori e gli utenti.



3. Le attività previste ai commi 1 e 2 sono svolte dalla Struttura speciale di supporto stampa della Giunta regionale.

Art. 12.

*Concessione finanziamenti alle associazioni di consumatori ed utenti*

1. La Giunta regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, può concedere contributi, sulla base delle disponibilità di bilancio, a favore delle associazioni di consumatori ed utenti iscritte nel registro di cui all'art. 4.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi annualmente a sostegno del funzionamento delle stesse associazioni, garantendo parità di trattamento a tutte le associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 4.

3. Alla ripartizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione degli importi provvede il dirigente del servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio.

Art. 13.

*Revoca dei contributi*

1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 12 sono revocati e le somme corrisposte sono recuperate nei seguenti casi:

a) utilizzo del contributo per finalità diverse o in contrasto da quelle previste dall'art. 1, commi 1 e 2;

b) mancato rispetto delle condizioni previste ai commi 2 lettera g), 3, 4 e 5 dell'art. 4.

2. La revoca e il recupero dei contributi erogati dalla Regione sono disposti con determinazione del servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

3. Nelle ipotesi di revoca dei contributi contemplati al comma 1, lettere a) e b), l'associazione interessata è cancellata dal Registro regionale dei consumatori ed utenti di cui all'art. 4, senza possibilità di potersi iscrivere in futuro.

Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2010 in complessivi euro 100.000,00 si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 282451 U.P.B. 08 02 002 denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese».

Art. 15.

*Disposizione transitoria*

1. Le associazioni di consumatori ed utenti già iscritte nel registro regionale delle associazioni dei consumatori ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2001, n. 30 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'art. 4 della presente legge.

2. Le associazioni di cui al comma 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano al servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio la documentazione indicata nell'art. 4, ad eccezione di quanto previsto nel comma 2, lettera a), e nell'art. 5, ad eccezione di quanto previsto nel comma 1, lettera a), per la conferma dell'iscrizione nel registro.

Art. 16.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 31 luglio 2001, n. 30 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0054

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 54.

**Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazioni alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24*

1. Dopo il titolo II della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS  
DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI  
A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA

Art. 37-bis (*Definizioni*). — 1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal servizio competente della direzione regionale trasporti.

2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.

Art. 37-ter (*Procedimento di autorizzazione*). — 1. I tappeti mobili, di cui al presente titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).

2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della direzione regionale trasporti la seguente documentazione:

a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;



c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;

d) dichiarazione, resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del comune interessato;

e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;

f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d'uso dell'impianto;

g) sono escluse dall'obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le scuole di sci autorizzate ai sensi della legge regionale 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all'insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della scuola sci.

I maestri di sci dell'organico della scuola sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all'interno dell'area attrezzata riservata.

3. Il servizio competente della direzione regionale trasporti rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lettera f) nonché la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal gestore in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nel manuale d'uso del tappeto mobile con riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono essere annualmente trasmesse al medesimo servizio regionale all'apertura delle aree sciabili.

5. L'esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l'immediata interruzione del servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili».

#### Art. 2.

##### *Autorizzazione provvisoria*

1. I gestori dei tappeti mobili per uso sportivo disciplinati dal titolo II-bis della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), con marcatura CE e rispondenti alle norme di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, già installati alla data del 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate, hanno sei mesi di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per adeguarsi alle norme di cui alla direttiva 2006/42/CE.

2. In attesa delle opere di adeguamento, l'esercizio al pubblico dei tappeti mobili di cui al comma 1 è provvisoriamente autorizzato dal servizio competente della direzione trasporti, previa presentazione da parte del gestore del tappeto mobile dei seguenti documenti:

a) dichiarazione resa dalla ditta costruttrice ai sensi della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 nella quale siano riportate le date delle manutenzioni e delle verifiche periodiche all'impianto;

b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area interessata su cui insiste il tappeto mobile;

c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;

d) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001 dal titolare dell'impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del comune interessato;

e) polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;

f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione del medesimo impianto;

g) sono escluse dall'obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le scuole di sci autorizzate ai sensi della legge regionale 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all'insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della scuola sci.

I maestri di sci dell'organico della scuola sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all'interno dell'area attrezzata riservata.

3. All'atto dell'adeguamento di cui al comma 1, il gestore del tappeto mobile presenta al servizio regionale competente la dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

4. Il servizio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione definitiva.

#### Art. 3.

##### *Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno*

1. La gestione degli interventi di cui all'art. 243 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005)» così come sostituito dall'art. 1, comma 102 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33, è attribuita alla direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, alla cui competenza è trasferito il capitolo di spesa 1823303 - UPB 06.02.006 denominato «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno».

2. Il servizio reti ferroviarie e impianti fissi della direzione trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica verifica lo stato degli interventi, attesa la congruità anche di eventuali varianti, purché finalizzate ad opere di investimento sugli impianti sciistici del medesimo comprensorio, e propone alla giunta la rimodulazione del programma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di € 1.000.000,00 già iscritto sul capitolo di spesa 1823303 - UPB 06.02.006 ridenominato: «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno».

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale fatta eccezione per gli oneri di cui all'art. 3.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0055



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 55.

**Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 37/2010*

1. Al comma 3 dell'art. 1 (Contributi ai Confidi) della legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi), le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5».

Art. 2.

*Abrogazione all'art. 2 della legge regionale n. 37/2010*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 2 (Soggetti beneficiari) della legge regionale n. 37/2010, dopo la cifra di: «€ 250.000,00» è posto il punto e sono soppressi i restanti termini: «al 31 dicembre 2010».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 37/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 37/2010 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'approvazione da parte della giunta regionale dei criteri e modalità di cui all'art. 3, comma 3, continuano a trovare applicazione le norme previgenti alla presente legge».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 37/2010 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 7 (Norma transitoria) della legge regionale n. 37/2010 le parole: «di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2».

4. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 37/2010 le parole: «di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2».

Art. 4.

*Integrazione all'art. 9 della legge regionale n. 37/2010*

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 9 (Abrogazione di norme) della legge regionale n. 37/2010 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione, per il solo esercizio finanziario 2010, l'art. 38, comma 3, lettera *a*) della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) è interpretato autenticamente nel senso che per i confidi risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 e per la richiesta di contributi avanzata per la prima volta, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo art. 38 è verificato con riferimento ai confidi fusi o incorporati in relazione all'attività di garanzia prestata nell'annualità precedente.».

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0056

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 56.

**Modifica alla legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135. Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione del comma 4, Art. 20-bis, della legge regionale n. 135/1995*

1. Il comma 4 dell'art. 20-bis introdotto dall'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norme del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"» è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano l'attività di vendita diretta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, come previsto dall'art. 9, comma 3».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0057



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 57.

**Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992). Istituzione della Commissione Consultiva Regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1998, n. 124*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992) sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 7-bis (Commissione consultiva regionale). — 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di trasporti, la commissione consultiva regionale, di seguito denominata "Commissione", che opera, attraverso il rilascio di pareri e raccomandazioni, in riferimento all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e all'applicazione dei relativi regolamenti. In particolare, nel caso di mancata intesa fra comuni nel cui ambito territoriale ricadono aeroporti aperti al traffico aereo civile, la commissione rilascia apposito parere ai fini della decisione del Presidente della Regione.

2. La commissione, costituita con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di trasporti o da un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dal dirigente del servizio competente in materia di trasporto pubblico regionale;

c) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione Abruzzo;

d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale Province Abruzzesi;

e) da un rappresentante designato dalle associazioni di consumatori iscritte nel registro regionale previsto dalla normativa regionale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

f) da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) dai rappresentanti designati da ciascuna delle cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività in base alla legge n. 21/1992 a livello regionale.

Art. 7-ter (Funzionamento della commissione). — 1. La commissione, il cui segretario è un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea o un suo sostituto, è convocata dal Presidente ed è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.

2. I pareri e le raccomandazioni sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente.

3. La commissione può disporre l'audizione delle parti interessate alla questione su cui è chiamata ad esprimere il parere o la raccoman-

dazione, di esperti nella materia e di chiunque ritenga utile ai lavori in virtù della funzione esercitata.

4. Nel rispetto di quanto previsto nei commi da 1 a 3, la commissione delibera ulteriori regole necessarie al suo funzionamento, purché senza oneri finanziari a carico della Regione.

5. Sono esclusi compensi e rimborsi spese a carico della Regione nei confronti dei componenti della commissione».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0058

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 58.

**Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini della Regione Abruzzo con disabilità uditiva.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Contributo per la realizzazione del servizio ponte*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, garantisce il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo, attraverso un sistema di comunicazione che utilizzi dispositivi telefonici per sordomuti (DTS), e-mail, chat, video chat, piattaforma easy-contact e short message superfluous (SMS) che consentano alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelle udenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2010, al Consiglio regionale Abruzzo dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) Onlus un contributo pari ad euro 70.000,00 volto alla realizzazione, nel territorio regionale abruzzese, del «servizio ponte» di cui all'allegato 1.



## Art. 2.

*Finalità del servizio ponte*

1. Il servizio ponte, la cui utilità è dimostrata anche dal traffico di contatti dichiarato dall'ENS Onlus nelle relazioni intermedie e finali inerenti il servizio effettuato a valere sul contratto, garantisce pari opportunità alle persone con disabilità uditive attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo.

2. La Regione Abruzzo riconosce che la realizzazione di tale servizio sul territorio regionale riveste carattere d'urgenza anche per la condizione oggettiva di difficoltà cui si sono venuti a trovare i non udenti residenti nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in euro 70.000,00 trova copertura, per l'anno 2010, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa n. 71520 - U.P.B. 13.01.003 denominato «Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale - legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 e legge regionale 27 marzo 1998, n. 22.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 dicembre 2010

CHIODI

11R0059

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2010, n. 59.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 2 del 12 gennaio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga:

la seguente legge:

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi

normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

2. Con la presente legge dà, altresì, attuazione agli articoli 101, 102, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

Capo I

COMMERCIO

Art. 2.

*Sostituzione del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 recante: "Nuove norme in materia di commercio"*

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“6. (Requisiti morali) - Non possono esercitare l'attività commerciale di cui al comma 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;


f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.”.

Art. 3.

*Sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“7. (Requisiti morali) - Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 6, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.”.



## Art. 4.

*Sostituzione del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“8 (Requisiti morali) - Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 6, lettere *b), c), d), e) e f)* permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.”.

## Art. 5.

*Sostituzione del comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“10. (Requisiti professionali per l'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande). - L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

*a)* avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

*b)* avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

*c)* essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.

## Art. 6.

*Sostituzione del comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 17 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, è sostituito dal seguente:

“17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato) - L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato di cui alla lettera *d)* comma 3 sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990; la segnalazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

*a)* di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9;

*b)* di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d'uso dei locali;

*c)* il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;

*d)* l'esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune.”.

## Art. 7.

*Sostituzione del comma 75 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 75 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“75 (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). - La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella SCIA deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.”.

## Art. 8.

*Sostituzione del comma 76 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 76 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“76 (Apparecchi automatici). - La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990; la SCIA è presentata al SUAP del comune competente per territorio. Nella SCIA deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, ove l'apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita, fermo restando che l'orario di apertura e chiusura è liberalizzato.”.

## Art. 9.

*Sostituzione del comma 77 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 77 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella SCIA di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).”.



## Art. 10.

*Sostituzione del comma 78 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 78 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“78 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Nella SCIA è indicata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività, e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L'impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che è ritirato in caso di perdita dei requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è numerato ed aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo, ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma.”.

## Art. 11.

*Sostituzione del comma 90 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 90 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“90 (Somministrazione di alimenti e bevande: tipologia dell'attività) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 sono costituiti da un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli atti amministrativi rilasciati dal Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura “Somministrazione di Alimenti e Bevande.”.

## Art. 12.

*Inserimento del comma 97 bis all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Dopo il comma 97 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:

“97 bis (Limitazioni all'apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande). - In osservanza del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, può prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondata sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.”.

## Art. 13.

*Sostituzione del comma 98 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“98 (Attività escluse dalla programmazione comunale). - Non sono soggette alla programmazione comunale di cui ai commi da 95 a 97 le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate al comma 104.”.

## Art. 14.

*Sostituzione del comma 99 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 99 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“99 (Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui ai commi 3 e 90, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è soggetto a silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e al rispetto dei criteri comunali di cui al penultimo periodo del comma 94 e di cui ai commi da 95 a 97, nonché:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) all'autorizzazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.”.

## Art. 15.

*Modifica al comma 102 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, sono eliminate le parole: “ed il trasferimento”.

## Art. 16.

*Modifica al comma 103 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Al comma 103 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, le parole: “Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i.” sono sostituite dalle parole: “Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 20 della L. 241/1990”.

## Art. 17.

*Inserimento del comma 103 bis all'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è inserito il seguente:

“103 bis (Trasferimento di sede). - Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio. La SCIA indica gli elementi ed i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 102. E' sog-



getto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, il trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o altresì il trasferimento di sede in zone tutelate; il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è soggetto a silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti e dei criteri indicati nel comma 99. Le domande di trasferimento di sede, soggette ad autorizzazione, sono presentate nel rispetto del procedimento previsto nel comma 102.”.

#### Art. 18.

##### *Sostituzione del comma 104 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 104 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“104. (Segnalazione certificata d'inizio attività -SCIA). - Sono soggette a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio, le attività per la somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad una prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari ed esercizi simili. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- e) all'interno di musei, teatri, sale da concerto e cinema;
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- i) sui mezzi di trasporto pubblico;
- j) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;
- k) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
- l) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti).

La somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione degli esercizi di cui alle lettere c), j) ed l), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi. Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera d) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.”.

#### Art. 19.

##### *Sostituzione del comma 105 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 105 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“105. (Contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività - SCIA) - La SCIA indica:

- a) il possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al comma 104;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera d), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;
- e) l'eventuale preposto all'esercizio.”.

#### Art. 20.

##### *Sostituzione del comma 124 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 124 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è sostituito dal seguente:

“124 (Subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). - Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante ed è soggetto a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP del comune competente per territorio.

Nella SCIA il subentrante indica:

- a) gli estremi del titolo autorizzatorio;
- b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
- d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o dei requisiti igienico-sanitari mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Alla SCIA il subentrante allega l'originale del titolo autorizzatorio ai fini della nuova intestazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'autorità comunale procede alla nuova intestazione.


In caso di subingresso per causa di morte del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui al comma 10, può continuare l'attività a titolo provvisorio nelle more dell'acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall'apertura della successione. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 10, il subentrante decade dal titolo abilitativo.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comunicano all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.”.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione del comma 125 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Il comma 125 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, è abrogato.



## Art. 22.

*Modifiche al comma 140 dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11*

1. Al comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008, dopo le parole: "prescritta autorizzazione" è inserita la seguente: "o segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA)".

2. Dopo la lettera c) del comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 11/2008 è aggiunta la seguente:

"c-bis) non assicuri la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali."

## Art. 23.

*Modifica al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114"*

1. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114", le parole "dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 287/1991" sono sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio".

## Art. 24.

*Sostituzione del comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*

1. Il comma 15 dell'articolo 2 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:

"15. Per autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici".

## Art. 25.

*Sostituzione del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell'art. 2 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 bis. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative."

## Art. 26.

*Inserimento del comma 2 bis all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 135/1999 è inserito il seguente:

"2 bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività."

## Art. 27.

*Inserimento dell'articolo 4 bis alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 135/1999 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis (Requisiti per lo svolgimento dell'attività).

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.


4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti."



## Art. 28.

*Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*

1. L'articolo 5 della L.R.135/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Rilascio dell'autorizzazione)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell'art. 2, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l'attività per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio. La domanda contiene:

a) le generalità del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale;

b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;

e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all'art. 6.

7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell'art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

8. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

9. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis.”.

## Art. 29.

*Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*

1. L'articolo 14 della L.R. 135/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni definiscono le aree ed il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici e secondo i criteri di seguito indicati:

a) impatto positivo sul tessuto economico, al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e congestionamento commerciale;

b) aree mercatali e superfici dei posteggi adeguate all'esercizio delle attività;

c) aree idonee in relazione alla dotazione di servizi igienici nonché di impianti per la rete elettrica, idrica e fognaria;

d) aree funzionali ad un accesso agevole da parte dei consumatori nonché adeguato per il passaggio dei mezzi di emergenza;

e) aree idonee per condizioni viarie, di parcheggio e di trasporto pubblico;

f) localizzazione delle aree in zone in via di espansione urbana, in zone turistiche e montane ed in frazioni.

2. Il comune individua le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale nelle quali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.

4. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.”.

## Capo II

## ARTIGIANATO

## Art. 30.

*Attività di acconciatore ed estetista*

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), e dell'attività professionale di estetista, come definita dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), sono subordinate, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L. 174/2005 ed al conseguimento della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della L. 1/1990.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Se la SCIA è contestuale alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che la trasmette immediatamente allo sportello unico.

4. L'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista non è subordinato al rispetto del criterio della distanza minima, dei parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono le medesime attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono comunque necessari il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

5. L'attività di acconciatore e quella di estetista possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.



6. L'esercizio delle attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento del cliente medesimo oppure a favore di persone impegnate nella moda o nello spettacolo.

7. Non è ammesso l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.

8. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore di cui all'art. 3 della L. 174/2005. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

9. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista di cui all'art. 3 della L. 1/1990. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista.

10. Le attività di acconciatore e di estetista osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione dell'economia turistica, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

#### Art. 31.

##### *Regolamento comunale*

1. I comuni, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, stabiliscono con regolamenti i requisiti e le modalità di accesso alle attività professionali di acconciatore e di estetista. I regolamenti prevedono in particolare:

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio delle attività;

b) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici;

c) la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività;

d) i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali nei quali sono svolte le attività, nonché le norme sanitarie di sicurezza degli addetti;

e) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;

f) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

g) l'obbligo e le modalità di esposizione della SCIA, del nominativo o dei nominativi del responsabile tecnico presente nei locali ove sono esercitate le attività, nonché, nel caso in cui le stesse attività siano esercitate presso la sede designata dal cliente, l'obbligo per l'esercente di recare con sé copia della SCIA e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza;

h) i casi di sospensione delle attività e le relative modalità;

i) i divieti di prosecuzione dell'attività.

#### Art. 32.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dalle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990, dalla presente legge e dai regolamenti comunali.

2. Chiunque esercita l'attività di acconciatore e di estetista in violazione delle disposizioni relative ai requisiti e alle modalità di esercizio, di cui alla L. 174/2005, alla L. 1/1990, alla presente legge, ed ai regolamenti comunali, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Le sanzioni di importo non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 5.000,00 sono irrogate dai comuni, anche in base ai verbali di infrazione ed ai rapporti inviati dagli organi ispettivi e di vigilanza delle aziende sanitarie locali, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono introitati dai Comuni.

5. Alle fattispecie di cui al comma 2 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 19 della L. 241/1990.

#### Art. 33.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Il termine di decorrenza previsto dal comma 1 dell'art. 7 della L. 174/2005 è fissato all'11 dicembre 2008, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale n. 989 del 23 ottobre 2008.

2. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno concluso un percorso formativo o lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini) e della legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), acquisiscono l'abilitazione professionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 174/2005.

3. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno intrapreso percorsi formativi per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compresi i corsi di formazione di bottega scuola, acquisiscono, al termine del percorso formativo, l'abilitazione professionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 174/2005.

4. Coloro che alla data indicata nel comma 1 hanno iniziato un percorso lavorativo per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi della L. 161/1963, della L. 1142/1970 e della L. 735/1984, ivi compreso l'apprendistato, hanno diritto di terminare detti percorsi e possono sostenere l'esame teorico pratico di cui all'art. 3 della L. 174/2005, per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore.

5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con quelle della presente legge.

#### Art. 34.

##### *Attività di tintolavanderia*

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. 133/2008.

2. Se la SCIA è contestuale alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del D.L. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, la segnalazione è presentata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 25 del D.Lgs. 59/2010, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/1993, che la trasmette immediatamente allo sportello unico.

3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività di cui all'art. 2 della L. 84/2006, sono stabiliti dalla Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 2 della L. 84/2006.

5. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico deve essere nominato entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione del primo corso di qualificazione tecnico-professionale di cui al comma 3. La nomina è comunicata alla Camera di commercio territorialmente competente. Le imprese del settore che non



hanno provveduto a designare il responsabile tecnico entro il termine perentorio di cui al presente comma non possono continuare a svolgere l'attività di tintolavanderia.

7. Il Comune, su segnalazione della Camera di commercio territorialmente competente, effettua gli accertamenti sulla designazione del responsabile tecnico.

8. Il Comune adotta i provvedimenti inibitori di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.

### TITOLO III

#### ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 101, 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

##### Capo I

##### TRASPORTI

##### Art. 35.

*Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 recante: "Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale"*

1. Al comma 4 dell'art. 3 della L.R. 11/2007 sono eliminate le parole: "e, nel periodo transitorio, anche la condizione prevista all'art. 10, comma 3."

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 11/2007 sono eliminate le parole: "e dall'articolo 10, comma 3."

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 11/2007 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 11/2007 è abrogato.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 10 della L.R. 11/2007 sono abrogati.

### TITOLO IV

#### ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

##### Capo I

##### MISURE DI AIUTO IN MATERIA DI ARTIGIANATO

##### Art. 36.

*Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 recante: "Nuova legge organica in materia di artigianato"*

1. L'articolo 58 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 58 (Misure di aiuto)

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea."

### TITOLO V

#### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE

##### Capo I

##### QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

##### Art. 37.

##### *Attuazione in via amministrativa*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2006/7/CE, nel rispetto della normativa statale di riferimento.

### TITOLO VI

#### ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

##### Capo I

##### AREE PROTETTE

##### Art. 38.

*Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 recante: "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore"*

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge tutela le specie della fauna selvatica, vulnerabili, divenute rare o in via di estinzione e ne protegge gli habitat.

2. La Regione promuove ed incentiva iniziative scientifiche e didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela ai sensi del comma 1."

##### Art. 39.

*Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50*

1. L'articolo 2 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Specie di fauna oggetto di protezione)

1. Sono oggetto di tutela le specie faunistiche elencate nell'allegato "A" alla presente legge."

##### Art. 40.

*Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1993, n. 50*

1. Alla L.R. 50/1993 è inserito l'allegato "A", costituito dall'allegato "A" alla presente legge.

##### Art. 41.

*Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50*

1. L'articolo 3 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Divieti)

1. Per tutte le specie elencate nell'allegato "A" alla presente legge è vietata:

a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;



b) ogni attività o modificazione che può provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;

c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote, e delle larve;

d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.

2. Sono altresì vietate la liberazione in natura di specie estranee alla fauna abruzzese e il rilascio degli esemplari di fauna autoctona, in siti diversi da quelli di origine, fatta eccezione per le reintroduzioni necessarie alla ricostituzione degli equilibri perduti.

3. Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione, sperimentazione animale e per spettacoli pubblici.”.

#### Art. 42.

*Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50*

1. L'articolo 4 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Deroghe ai divieti)

1. Per finalità di ricerca i divieti di cui all'art. 3 non si applicano a:

a) enti o istituti di ricerca pubblici, compresi gli enti gestori delle aree protette indicate nell'elenco ufficiale del Ministero competente in materia ambientale;

b) università, associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero competente in materia ambientale, autorizzate dalla competente direzione regionale;

2. In deroga al divieto di cui al comma 3 dell'art. 3 il personale appartenente ad enti o istituti di ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali, senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.

3. Le specie *Alosa* (gen.) (*Alosa*) e *Barbus plebejus* (*Barbo*), di cui all'Allegato “A” alla presente legge ed in deroga a quanto dispone l'articolo 3, possono essere oggetto di prelievo, soltanto se sono adottati specifici piani di gestione che ne garantiscano la conservazione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 92/43/CEE.

4. Agli insegnanti e al personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito per motivi didattici raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) e di Rana verde (*Rana kl. hispanica*); alle uova e agli esemplari prelevati sono assicurati un trattamento adeguato alla successiva reimmissione, nel luogo originario di prelievo, al termine dell'esperienza didattica.

5. I divieti di cattura, di asportazione dall'Habitat naturale, di detenzione in cattività e di uccisione non si applicano:

a) alla famiglia *Helicidae*;

b) ai generi *Rana*, escluse la *Rana dalmatina* e la *Rana italica* di cui all'Allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

6. I divieti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 non si applicano per: *Tarentola mauritanica*, *Hemidactylus turcicus* e *Lacerta bilineata* limitatamente al restauro e alla manutenzione conservativa di manufatti edilizi.

7. Per i Chiroteri (*Pipistrelli*) i divieti di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 3 sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi. Nel caso di restauro di manufatti edilizi in cui sono presenti specie appartenenti a questo ordine, il progetto è sottoposto a valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 46-bis della legge 3 marzo 1999 n.11 (Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

8. La raccolta degli Elicidi eduli è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 chilogrammi al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto.

9. La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari allevati, la cui provenienza deve essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.

10. Le disposizioni di cui all'art. 3 riferite alla cattura, detenzione e trasporto degli esemplari non si applicano agli ofidi, nei territori di Cocullo e Pretoro, durante lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle feste di San Domenico e nei sessanta giorni che le precedono.

11. La Giunta regionale disciplina le modalità di cattura, di detenzione e di liberazione degli ofidi impiegati nelle celebrazioni di cui al comma 10.”.

#### Art. 43.

*Inserimento del comma 2 bis all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 50/1993 è inserito il seguente:

“2 bis. I Servizi Veterinari delle ASL svolgono, nell'ambito delle attività di educazione sanitaria, azione divulgativa in linea con le finalità della presente legge.”.

#### Art. 44.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 50*

1. L'art. 9 della L.R. 50/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di 150 euro e massima di 2.500 euro e alla confisca degli esemplari .

2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del comma 1.”.

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

#### Art. 45.

*Disposizioni per gli Enti Locali*

1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.

#### Art. 46.

*Disposizione transitoria*

1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili nel campo di applicazione della presente legge, sono conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.

#### Art. 47.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

#### Art. 48.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino ufficiale* della Regione”.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 2010

CHIODI

(Omissis)

11R0127



**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2010, n. 16.

**Misure di razionalizzazione della spesa regionale***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  
n. 26 del 1° settembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione considera gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica come assolutamente prioritari ed intende contribuire al rispetto nazionale del Patto di stabilità, secondo i principi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 1, comma 1, della legge 21 maggio 2009, n. 42.

2. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di seguito denominato «Manovra nazionale», la Regione Molise adotta una propria manovra finanziaria ai fini di contribuire al miglioramento dei conti generali dello Stato e di razionalizzare le proprie capacità di intervento nel sistema socio-economico regionale.

3. La presente legge contiene il recepimento della Manovra nazionale e l'adozione di interventi regionali aggiuntivi, per il conseguimento di un obiettivo di risparmio, nel biennio 2011-2012, rispetto all'esercizio 2009 e relativamente alla spesa regionale finanziata con risorse proprie della Regione, quantificato in 27 milioni di euro.

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA MANOVRA NAZIONALE E MISURE CORRELATE

Art. 2.

*Disposizioni in materia di personale*

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi natura, conferiti a pubblici dipendenti, imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture ad essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonché al Consiglio regionale ed alle strutture ad esso facenti capo, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Dalla predetta misura è esclusa la spesa per gli incarichi previsti all'art. 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2002, n. 1.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 28, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'amministrazione regionale può avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Sono comunque escluse dai limiti di cui al presente comma

le spese relative a contratti a tempo determinato e ad incarichi di collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca, di studio, di assistenza tecnica, a carico di finanziamenti comunitari o nazionali vincolati, ivi comprese le strutture di valutazione di cui alla legge n. 144/1999.

3. Le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Molise, adeguano le loro politiche assunzionali ai principi di cui all'art. 9 della Manovra nazionale. Con apposita direttiva indirizzata ai rappresentanti della Regione negli organi di indirizzo e di amministrazione delle predette società, la Giunta regionale definisce criteri e modalità applicativi del presente comma.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011 lo stanziamento relativo alle missioni è ridotto del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesime finalità. Sono escluse dal suddetto limite le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico. È esclusa altresì dal limite di cui al primo periodo la spesa effettuata per lo svolgimento di funzioni ispettive. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente comma costituiscono illecito disciplinare.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la spesa sostenuta dall'amministrazione regionale per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente comma costituiscono illecito disciplinare.

6. Le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'art. 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, del 10 per cento del valore del fondo stesso e comunque di un importo non superiore a 150.000 euro. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli enti dipendenti dalla Regione, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali, sono tenuti ad adeguarsi a tale riduzione.


Art. 3.

*Disposizioni in materia  
di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi*

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Manovra nazionale, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti da essa dipendenti, con oneri a carico della Regione o degli enti stessi, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Eventuali indennità corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alle liquidazioni dei predetti compensi sono responsabili dell'applicazione della misura di cui al presente comma. Le leggi regionali disciplinanti i predetti compensi devono intendersi modificate dalle disposizioni del presente comma.

2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 11, della Manovra nazionale, i consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti della Giunta regionale, eletti o nominati in organi appartenenti ad altri livelli di governo, non possono ricevere più di un trattamento economico legato alla carica, a loro scelta. I dirigenti regionali competenti alla liquidazione dei trattamenti sono responsabili del rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dei trattamenti stessi.

3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della Manovra nazionale, la partecipazione ad organi collegiali comportante oneri a carico della Regione o di enti da essa dipendenti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute



ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alla liquidazione dei compensi sono responsabili dell'applicazione della misura di cui al presente comma. Le leggi regionali disciplinanti i compensi stessi devono intendersi modificate dalle disposizioni del presente comma.

4. In attuazione dei principi di cui all'art. 6, comma 3, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate spettanti, ai sensi della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, e successive modificazioni, e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 28, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta regionale sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, il fondo di cui all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, è ridotto nelle seguenti misure: a) per il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale ed i componenti della Giunta regionale, del 40 per cento; b) per i consiglieri regionali, del 20 per cento.

5. I compensi per la partecipazione agli organi collegiali degli enti dipendenti dalla Regione, previsti dalle rispettive leggi di ordinamento, e per la titolarità di organi degli stessi enti, anche con funzioni di amministrazione straordinaria, sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai compensi di ammontare annuo superiore a 10.000 euro è applicata l'ulteriore riduzione del 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo e del 100 per cento per la parte eccedente i 50.000 euro annui per i presidenti e del 100 per cento per la parte eccedente i 40.000 euro per i componenti. Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti predetti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 così come ridotti ai sensi del presente comma. I componenti degli organi di cui sopra non possono ricevere più di una indennità legata alla carica, a loro scelta. I responsabili della liquidazione delle indennità sono tenuti al rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dell'indennità stessa.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della Manovra nazionale, nelle società non quotate possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione o da enti dipendenti dalla Regione, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento rispetto agli importi risultanti dalla data del 30 aprile 2010, compensi di ammontare annuo superiore a 10.000 euro è applicata l'ulteriore riduzione del 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo. Ai componenti degli organi di controllo non possono comunque essere corrisposti compensi annui superiori a 20.000 euro, I componenti degli organi di cui sopra non possono ricevere più di una indennità legata alla carica, a loro scelta. I Responsabili della liquidazione delle indennità sono tenuti al rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dell'indennità stessa.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011, la Giunta regionale, il Consiglio regionale e le rispettive strutture non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine del puntuale rispetto della disposizione di cui al precedente periodo, i dirigenti competenti alla liquidazione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e da qualunque organo o ufficio disposte, certificano le spese sostenute nell'anno 2009 per le predette finalità tali certificazioni costituiscono riferimento per la definizione, nel rispetto del presente comma, degli stanziamenti di bilancio relativi agli esercizi 2011 e successivi. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, o per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza finanziate con risorse del FAS e comunitarie.

8. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011, l'amministrazione regionale non può effettuare spese per sponsorizzazioni.

9. A decorrere dall'anno 2011, le misure di cui ai commi 7 e 8 sono applicate altresì dagli enti dipendenti dalla Regione e dalle società controllate. Gli enti dipendenti adottano atti di conformazione; in mancanza, sono ridotti i trasferimenti regionali in misura del 10 per cento, ferma restando la riduzione prevista all'art. 8, comma 1. Per le società

controllate la Giunta regionale adotta apposita direttiva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concernente le modalità di adempimento e le eventuali misure in caso di inottemperanza.

10. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Manovra nazionale, l'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti, a decorrere dall'anno 2011, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 60 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

11. Ai sensi dell'art. 6, comma 19, della Manovra nazionale, la Regione Molise non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

12. La Regione non eroga finanziamenti, contributi o altre utilità agli enti privati che non dimostrino di aver adeguato il proprio ordinamento interno alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, della Manovra nazionale.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni per la razionalizzazione della spesa generata dall'utilizzo di immobili*

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Manovra nazionale, a decorrere dal 2011 il limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Manovra nazionale, la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, misure tese al contenimento della spesa per le locazioni passive, manutenzioni e altri costi legati all'utilizzo di immobili, con l'obiettivo del risparmio, per il 2011, di almeno il 15 per cento della spesa sostenuta, allo stesso titolo, nell'anno 2009. Entro lo stesso termine impartisce direttive agli enti dipendenti ed agli enti del Servizio sanitario regionale per i medesimi fini di cui al presente comma.

#### TITOLO III

##### MISURE REGIONALI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BILANCIO REGIONALE

#### Art. 5.

##### *Disposizioni modificative della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e della legge regionale 12 settembre 1991 n. 15*

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 9, comma 2, le parole «non superiore ad otto» sono sostituite dalle parole «non superiore a quattro»;

b) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente: «1. Le direzioni d'area fanno capo al Direttore generale, fatta eccezione per i Servizi di cui all'allegata Tabella A e per il Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione ed affari istituzionali, che rispondono esclusivamente al Presidente della Giunta regionale.»;

c) all'art. 17, il comma 4 è abrogato;

d) all'art. 21, comma 1, lettera b), le parole «tre volte» sono sostituite dalle parole «due volte e mezza»;

e) all'art. 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento economico del responsabile del Servizio di Gabinetto»;

f) all'art. 22, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali è determinato dalla Giunta regionale, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, ed è correlato alle funzioni assegnate.»;



g) all'art. 22, comma 1, secondo periodo, le parole «Essi sono così costituiti:» sono sostituite dalle parole «Esso è così costituito:»;

h) all'art. 22, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

i) all'art. 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il valore della retribuzione di posizione della struttura di cui al presente articolo, eccedente la misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, non grava sul fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale»;

l) all'art. 31, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente o indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati, non possono superare quello previsto dalla presente legge per i direttori d'area, fermo restando il rispetto di eventuali inferiori limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.»;

m) all'art. 31, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando il limite fissato al comma 3, i trattamenti economici complessivi dei soggetti ivi contemplati sono ridotti della misura del 10 per cento.

3-ter. La Giunta regionale, d'intesa con le commissioni consiliari competenti per ciascuno degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente o indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati, ridefinisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i trattamenti economici complessivi dei soggetti contemplati al comma 3, secondo i principi di economicità e tenuto conto dei diversi livelli di complessità delle posizioni e delle connesse responsabilità.»;

n) il comma 3 dell'art. 33 è sostituito dal seguente: «3. Restano confermate le strutture dirigenziali di cui all'art. 10 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano dirette da personale assunto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di lavoro»;

o) dall'art. 33 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Sino alla completa attuazione del piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle attività, restano confermati la funzione di Direzione generale in materia di sanità ed il relativo incarico di direttore generale, il cui trattamento economico complessivo, a decorrere dalla data di effettiva attuazione del modello organizzativo ivi previsto, non potrà in cc caso eccedere quello previsto dall'art. 21, comma 1, della presente legge per il Direttore generale della Giunta regionale.»;

p) l'elenco di cui alla Tabella A allegata è sostituito dal seguente:

«a) Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali;

b) Servizio Segreteria della Giunta regionale;

c) Servizio Affari generali della Presidenza;

d) Servizio Avvocatura regionale, affari e giuridici e rapporti istituzionali;

e) Servizio Protezione civile;

f) Servizio Ricerca e innovazione;

g) Servizio Valutazione degli investimenti pubblici.».

2. Con effetto dal 1° gennaio 2011, all'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per retribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella:

	D3	D1	Totale
Presidente della Giunta	1	4	5
Assessori	1	1	2
Presidente del Consiglio regionale	1	2	3
Vice Presidente del Consiglio regionale	1		1
Consigliere segretario	1		1

Presidenti delle commissioni	1		1
Presidente del Collegio dei revisori	1		1

#### Art. 6.

##### *Disposizioni in materia di riduzione dei costi istituzionali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli stanziamenti massimi per le segreterie particolari, con numero di addetti superiore all'unità, di pertinenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, compresi i rispettivi Presidenti, calcolati secondo i parametri e i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Tutte le commissioni consiliari a carattere temporaneo operanti presso il Consiglio regionale cessano a far data dal 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono abrogate: la legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 (Istituzione della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione); la legge regionale 9 marzo 2007, n. 6 (Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari); la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3 (Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica); la legge regionale 10 novembre 2009, n. 29; la legge regionale 28 settembre 2009, n. 25; la legge regionale 27 luglio 2009, n. 20. L'istituzione di nuove commissioni, e di organismi consiliari comunque denominati, non può comportare aggravii di spesa a carico del bilancio regionale.

3. Il personale regionale assegnato alle segreterie particolari conserva lo stato giuridico ed economico posseduto al momento dell'assegnazione alle predette strutture e non viene computato ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1991, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la quota fissa del contributo mensile, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta del 20 per cento.

#### Art. 7.

##### *Istituzione del Sistema Regione Molise*

1. Ai fini di razionalizzazione ed uniformità procedurale, è istituito il Sistema Regione Molise, costituito da Regione Molise, enti ed aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, enti del servizio sanitario regionale e società regionali, riportati in apposito elenco che sarà predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco in caso di istituzione di nuovi soggetti ovvero di modifica o estinzione di soggetti esistenti. L'elenco aggiornato del Sistema Regione Molise è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e nel sito Internet istituzionale.

2. Al fine di contribuire al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa nonché di garantire la valorizzazione degli investimenti e delle risorse umane:

a) i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale;



b) i soggetti di cui al comma 1 condividono ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale ed eventuali strategie difensive nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;

c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:

1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di garantire ottimizzazioni e condivisioni nonché evitare duplicazioni;

2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi dei soggetti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati come di interesse del Sistema Regione Molise sono regolati mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e comunitaria;

d) la Giunta regionale, d'intesa con le commissioni consiliari competenti, con proprio atto definisce le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni per il contenimento dei costi dell'organizzazione istituzionale facente capo alla Regione*

1. Per l'anno 2011, i contributi regionali, negli importi di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, sono ridotti del 10 per cento.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una o più proposte di legge concernenti la definizione e la razionalizzazione dell'organizzazione istituzionale facente capo alla Regione, anche mediante la soppressione e l'incorporazione o l'accorpamento di enti regionali e di agenzie, nonché mediante la rideterminazione dei rapporti tra la Regione e le società da essa partecipate, con un obiettivo di risparmio non inferiore al 30 per cento dei costi complessivi risultanti dai rispettivi bilanci annuali.

#### Art. 9.

##### *Schema di convenzione per i trasferimenti agli enti locali Misure per la razionalizzazione dei flussi di cassa*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema tipo di convenzione per lavori, forniture e servizi, teso a definire omogeneità di trattamenti, riconoscimento e regolamentazione di eventuali anticipazioni, obbligo di verifica di avvenute utilizzazioni di finanziamenti erogati prima di procedere a nuovi trasferimenti.

2. I pagamenti a carico del bilancio regionale per contributi, trasferimenti correnti e di capitale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate, a favore degli enti, delle aziende e delle società dipendenti dalla Regione Molise, nonché degli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono effettuati soltanto a seguito del completo utilizzo, in termini di cassa, della totalità delle risorse relative a precedenti assegnazioni.

#### Art. 10.

##### *Adempimenti contabili per la gestione delle risorse finanziarie oggetto di programmi e piani regionali*

1. L'iscrizione in bilancio delle risorse destinate al finanziamento di lavori, forniture e servizi inclusi nei programmi e piani regionali viene effettuata dalla struttura regionale competente in materia di Bilancio e Controllo finanziario e di gestione, su iniziativa dei responsabili del coordinamento e gestione dei programmi e piani regionali, di concerto con i titolari delle unità previsionali di base pertinenti.

2. Per le fasi dell'impegno e della liquidazione il procedimento di erogazione delle spese è gestito, previa autorizzazione di accesso da parte del responsabile di UPB, dai dirigenti responsabili dei Servizi competenti per materia titolari dei procedimenti.

3. I dirigenti della Regione Molise responsabili dei procedimenti di finanziamento dei lavori, forniture e servizi, con immediatezza provvedono al disimpegno delle economie maturate e le segnalano alla struttura regionale competente in materia di Bilancio e Controllo finanziario e di gestione, che provvede ad istituire ed alimentare appositi capitoli di spesa per il finanziamento di nuovi lavori, forniture e servizi di rilevanza pubblica coerentemente alle tipologie programmatiche ed alla tempistica prevista dalle fonti finanziarie di origine.

4. Ai responsabili del coordinamento delle attività di programmazione e di gestione dei programmi e piani regionali è demandato, in via esclusiva, il costante monitoraggio della disponibilità di risorse derivanti dalle economie per la formulazione della proposta di nuovi lavori, forniture e servizi di rilevanza pubblica.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Programmazione, di concerto con l'Assessore competente per la materia interessata, approva la proposta di nuovi lavori, forniture e servizi di rilevanza pubblica.

#### Art. 11.

##### *Obbligo di cooperare al monitoraggio regionale*

1. Il soggetto attuatore/beneficiario, responsabile dell'attuazione dell'intervento, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni del monitoraggio, relativi allo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di concessione, sulla cui base lo Stato e l'Unione europea erogano e trasferiscono i finanziamenti alla Regione, mediante l'aggiornamento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

2. Il soggetto attuatore/beneficiario ha, altresì, l'obbligo di alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.

3. I dati concernenti il monitoraggio devono essere restituiti attraverso le modalità e le istruzioni che sono indicate dall'amministrazione regionale. In ogni caso, il soggetto attuatore/beneficiario risponde con immediatezza ad ogni richiesta dell'amministrazione regionale in materia di monitoraggio.

4. L'inadempimento agli obblighi di monitoraggio di cui ai commi precedenti comporta, sempre, la sospensione dei pagamenti dall'amministrazione regionale al soggetto attuatore/beneficiario. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo di bilancio regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione dell'intervento, il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate in qualità di soggetto attuatore/beneficiario.

5. Il provvedimento regionale di concessione dei finanziamenti e i relativi disciplinari devono, a pena di nullità, menzionare specificamente le prescrizioni e le sanzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 12.

##### *Trasferimento ai soggetti inadempienti degli effetti dei definanziamenti*

1. Al fine di accelerare la realizzazione dei lavori, forniture e servizi e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi di definanziamento degli stessi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione, ove previsto da programmi finanziati e cofinanziati dallo Stato, solo e sempre che il soggetto attuatore/beneficiario assuma l'impegno giuridicamente vincolante ovvero realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dai programmi finanziati o cofinanziati e della vigente normativa in materia di contabilità di Stato.

2. I definanziamenti maturati verso la Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell'Unione europea, a causa del mancato rispetto delle regole sottese ai finanziamenti, sono riversati sul soggetto attuatore/beneficiario inadempiente, con revoca dell'eventuale provvedimento di promessa di finanziamento/concessione dell'intervento e immediato disimpegno sul pertinente capitolo del bilancio regionale; in tal caso le risorse erogate in regime di anticipazione, non più rimborsabili da parte dello Stato o dell'Unione europea, sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento.



## Art. 13.

*Anticipazioni ed acconti regionali  
Obblighi di rendicontazione. Sanzioni*

1. L'amministrazione regionale eroga anticipazioni ed acconti ad enti pubblici entro il limite massimo del 10 per cento, calcolato sull'importo del finanziamento onnicomprensivo, quando gli enti assumono la qualità di soggetti attuatori/beneficiari di finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

2. La limitazione di cui al comma precedente non si applica nel caso di erogazioni ad associazioni, società ed enti operanti sul territorio regionale che svolgono attività di pubblico servizio.

3. Le risorse erogate a titolo di anticipazione e acconto devono comunque essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito allo stesso soggetto attuatore/beneficiario per il medesimo intervento.

4. Le anticipazioni e gli acconti erogati, di conseguenza, sono obbligatoriamente assorbiti e rendicontati, da parte del soggetto attuatore/beneficiario, con il primo stato di avanzamento lavori; non può darsi luogo ad ulteriori trasferimenti di risorse in caso di inadempienza alla disposizione di cui al presente comma.

5. Ove il soggetto attuatore/beneficiario sia destinatario di somme erogate che non abbiano ancora formato oggetto di rendicontazione di spesa per avanzamento lavori entro tre anni dalla data di erogazione, le somme stesse sono immediatamente disimpegnate dal pertinente capitolo di bilancio regionale ed immediatamente recuperate da parte del dirigente responsabile regionale del procedimento, previa revoca del provvedimento di concessione dell'intervento.

## Art. 14.

*Misure organizzative per la riduzione  
dei costi delle attività amministrative*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta misure organizzative finalizzate a:

- a) instaurazione di processi che riducano i consumi di carta;
- b) riduzione dei costi generati dalle relazioni interne all'amministrazione regionale, anche attraverso sistemi di videoconferenza;
- c) incremento e accelerazione dei processi di semplificazione amministrativa e normativa, anche mediante il supporto di un'unità organizzativa appositamente istituita.

## Art. 15.

*Riduzioni di stanziamenti per determinati settori di intervento*

1. Per l'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti di bilancio relativi ai settori interessati dai minori trasferimenti statali sono ridotti secondo la Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti di bilancio alimentati da risorse proprie della Regione, relativi al sistema informativo regionale, agli interventi per il commercio e l'artigianato, alle attività di programmazione, alla forestazione, al turismo e allo sport, sono complessivamente determinati in misura pari a quella prevista per l'esercizio 2009 ridotta dell'importo di 3.300.000 euro.

## Art. 16.

*Piano straordinario per l'eliminazione dei residui passivi*

1. Le autorizzazioni di spesa regionale in conto capitale, i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati nell'ultimo triennio sulla base delle risultanze del rendiconto generale della Regione Molise relativo all'esercizio finanziari 2010, sono cancellate dalla fascia dei residui, contribuendo così a determinare un maggiore avanzo di amministrazione destinato a finanziare nuovi interventi.

2. Fino al massimo del 10 per cento, le somme residue, destinate a nuovi interventi ai sensi del comma 1, sono vincolate alla copertura delle spese sostenute, così come accertato dalla Protezione civile regionale, dai comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010.

## Art. 17.

*Disposizioni di razionalizzazione  
della spesa in materia di trasporto pubblico locale*

1. Al comma 5 dell'art. 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materie di trasporti di competenza regionale - Delege), e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola «gratuito» sono aggiunte le parole «per i possessori di una situazione ISEE, riferita all'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 7.000 euro e comporta il pagamento del 50 per cento del costo del biglietto per chi possiede una situazione ISEE, riferita all'anno precedente a quello della richiesta, superiore a 7.000 euro e fino a 10.000 euro».

2. All'art. 14, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), e successive modificazioni e integrazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) gli importi dovuti dall'Ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti. Ai fini della concreta determinazione dell'importo dovuto all'impresa di trasporto affidataria del servizio, l'Ente affidante non computa i compensi attribuiti ai componenti dell'organo amministrativo, se l'impresa è costituita in forma societaria, ovvero il compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli e dai familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, se l'impresa è costituita in forma individuale. I contratti di servizio stipulati in difformità dalla presente disposizione sono nulli.»

## Art. 18.

*Rapporti con la società Molise Dati S.p.a.*

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad esperire ogni procedura finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni della società Molise Dati s.p.a., per completarne la configurazione di società «in house providing», ovvero alla cessione a terzi della partecipazione detenuta o, infine, all'esercizio del diritto di recesso per la totalità della partecipazione detenuta. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare le operazioni di riorganizzazione della citata società e di regolazione del relativo assetto funzionale ed operativo in funzione della nuova condizione assunta.

## Art. 19.

*Equilibrio economico del Servizio sanitario regionale*

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico del Sistema sanitario regionale, tutti gli operatori pubblici e privati, ivi comprese le strutture accreditate, sono inderogabilmente sottoposti alle limitazioni di spesa per l'anno 2010 derivanti dalla programmazione regionale di cui ai provvedimenti del Commissario ad acta.

2. Le prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati, nella parte in cui eccedano le limitazioni di spesa imposte dai provvedimenti in esecuzione del piano di rientro, non possono essere remunerate.

## Art. 20.

*Destinazione di risparmi a copertura delle perdite  
di esercizio degli enti del Servizio sanitario*

1. A valere sulla competenza 2010, gli importi finanziari risparmiati ai sensi della lettera a) del comma 15 dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono vincolati a favore della copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.

2. A valere sulla competenza 2010, gli importi risparmiati in applicazione del comma 4-octies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono vincolati a favore della copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.



3. Con successive deliberazioni della Giunta regionale sono quantificati gli importi e operate le variazioni di stanziamento, per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2010.

Art. 21.

*Erogazioni finanziarie a favore di società partecipate ed altri soggetti imprenditoriali*

1. A valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali, con decorrenza dal 1° luglio 2008 le erogazioni finanziarie, a titolo di prestito o di garanzia, concesse o da concedere, direttamente ovvero per il tramite di FINMOLISE S.p.a., a favore di società partecipate od altri soggetti imprenditoriali, ai fini del recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali o della ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse, sono considerate concessioni di crediti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 agosto 2010

IORIO

10R1572

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2010, n. 17.

**Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, recante «Nuova Disciplina in Materia di Raccolta e Commercializzazione dei Funghi Epigei».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 dell'11 ottobre 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 2, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.»;

b) all'art. 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.»;

c) all'art. 4, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. In deroga a quanto stabilito all'art. 2, comma 2, il tessero d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nella regione Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.»;

d) all'art. 7, comma 2, dopo le parole «, da installare a sua cura e spese», aggiungere le parole «previa comunicazione alla Provincia competente per territorio.»;

e) all'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione e le persone autorizzate.»;

f) all'art. 9, il comma 2 è abrogato;

g) all'art. 18, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Certificazione sanitaria».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 ottobre 2010

IORIO

10R1571

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 18.

**Interventi regionali per la vita indipendente.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in osservanza del dettato degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'art. 39, comma 2, lettera 1-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonché dell'art. 19 della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.

2. La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunità e all'integrazione con il proprio ambiente sociale.

4. Per «vita indipendente» si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.



5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali, in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla stessa persona con disabilità.

#### Art. 2.

##### *Destinatari*

1. L'intervento è rivolto esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, residenti nella regione, con età dai 18 fino ai 65 anni, nonché ai familiari dei predetti soggetti nel caso dei disabili psico-relazionali.

2. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabili attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

3. Nell'individuazione degli obiettivi, metodi e interventi il soggetto con disabilità è parte integrante dell'equipe di valutazione: il modello proposto è quello della condivisione.

4. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria, l'equipe multidisciplinare di cui all'art. 6 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.

#### Art. 3.

##### *Tipologie di programmi*

1. Sono ammessi a contributo i progetti annuali di vita indipendente che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale.

#### Art. 4.

##### *Interventi regionali*

1. La Regione, su richiesta degli ambiti territoriali individuati dal Piano sociale regionale, interviene mediante l'erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla competente Direzione della Giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Organizzazione del servizio*

1. Il servizio di assistenza personale è reso attraverso l'attuazione di programmi di aiuto, sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale, agli ambiti territoriali di riferimento, anche per il tramite del comune di residenza, e gestiti dai destinatari. Le modalità di svolgimento del servizio di assistenza personale, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite dalla competente Direzione della Giunta regionale.

2. I destinatari delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari.

3. Il progetto va redatto secondo modelli predisposti dalla competente Direzione della Giunta regionale, d'intesa con gli ambiti territoriali e i distretti sanitari.

#### Art. 6.

##### *Valutazione dei progetti*

1. I progetti presentati dai cittadini disabili sono valutati dall'equipe multidisciplinare del distretto sanitario competente per territorio.

2. Il disabile, secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui all'art. 17.

3. L'equipe multidisciplinare valuta i progetti in base ai criteri di cui all'art. 9 e secondo le modalità dettate dalle linee guida di cui all'art. 17.

4. L'equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:

a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;

b) valuta il progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;

c) verifica l'indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale del richiedente.

5. È compito inoltre dell'equipe multidisciplinare redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni per poi procedere al calcolo del contributo erogabile.

6. L'equipe trasmette all'ambito territoriale i nominativi per il finanziamento dei progetti.

#### Art. 7.

##### *Finanziamento dei piani annuali personalizzati*

1. Gli ambiti territoriali, per la realizzazione dei progetti personalizzati ammessi ai benefici della presente legge, corrispondono agli aventi diritto un finanziamento, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale, entro gli importi massimi di cui all'art. 9.

2. Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.

3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 17.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare gli importi massimi di cui all'art. 9 sulla base dell'aumento del costo della vita desunto dall'indice ISTAT.

#### Art. 8.

##### *Livelli di intensità assistenziale*

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'art. 9, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.

2. Sono distinguibili, per l'accesso ai benefici della presente legge, i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: alto, medio, basso.

#### Art. 9.

##### *Determinazione dei livelli di intensità assistenziale*

1. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti concorrenti indicatori:

a) livello alto: importo annuale massimo del progetto 18.000 euro, con riferimento a:

1) persone pluriminorate o non autosufficienti;

2) assenza di familiari che convivono o presenza esclusiva di familiari con disabilità grave;



- 3) assenza di una rete familiare e sociale esterna;
- b) livello medio: importo annuale massimo del progetto 12.000 euro, con riferimento a:
- 1) persone pluriminorate o non autosufficienti;
  - 2) presenza di familiari che convivono, anziani o con disabilità;
  - 3) presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile;
- c) livello basso: importo annuale massimo del progetto 6.000 euro, con riferimento a:
- 1) persone pluriminorate o non autosufficienti;
  - 2) presenza di familiari che convivono;
  - 3) presenza di una rete familiare e sociale esterna che abbia già in carico il disabile.
2. In caso di parità nella graduatoria costituirà criterio preferenziale il minor reddito.
3. È demandata alle linee guida di cui all'art. 17 l'individuazione di test d'intesa con i distretti sanitari idonei alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1.

## Art. 10.

*Rapporti ambiti territoriali - Regione*

1. Gli ambiti territoriali, entro il 30 aprile di ciascun anno, inviano le richieste di finanziamento alla competente Direzione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
- a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
  - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
  - c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
  - d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
  - e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

## Art. 11.

*Spese ammissibili*

1. La spesa ammissibile per un progetto di vita indipendente deve tenere conto:
- a) del costo del progetto di vita indipendente (assistente, oneri previdenziali e assicurativi, spese vive anche di vitto e alloggio se dovute, fornitori di beni e servizi);
  - b) di una quota pari a un decimo del progetto per spese di rendicontazione.

## Art. 12.

*Formazione degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare*

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare, la Regione promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione ed aggiornamento.

## Art. 13.

*Monitoraggio e verifica*

1. Gli ambiti territoriali, avvalendosi della collaborazione della propria equipe di valutazione multidisciplinare, provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti dalle linee guida di cui all'art. 17, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto.

## Art. 14.

*Ripartizione dei fondi*

1. I fondi disponibili sono assegnati annualmente agli ambiti territoriali per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita, sulla base dei progetti personalizzati previamente ammessi al finanziamento.

## Art. 15.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 13, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dalla quale emergano:


- a) il numero delle domande ammesse a contributo, differenziate secondo le classi di assistenza;
- b) il numero delle domande ammesse a contributo e non finanziate;
- c) il numero delle domande ammesse a contributo e finanziate;
- d) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- e) a decorrere dall'annualità successiva alla prima applicazione della presente legge, una sintesi dei risultati delle azioni di monitoraggio e verifica degli effetti prodotti, in conseguenza dell'attività di assistenza personale autogestita, sul sistema dei servizi territoriali.

## Art. 16.

*Gruppo regionale di coordinamento*

1. È costituito presso la Regione il Gruppo regionale di coordinamento composto dai responsabili dei distretti sanitari, degli ambiti sociali territoriali, dal dirigente della competente Direzione della Giunta regionale, che presiede, e da un referente designato congiuntamente dalle associazioni di tutela dei disabili riconosciute.
2. Le modalità di funzionamento del Gruppo regionale di coordinamento sono disciplinate dalle linee guida di cui all'art. 17.
3. Il Gruppo regionale di coordinamento esamina le istanze di finanziamento pervenute tramite gli ambiti territoriali e provvede alla formulazione della relativa graduatoria regionale.
4. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendono attuabili i progetti finanziati, il Gruppo regionale di coordinamento provvede al monitoraggio e alla gestione delle criticità dei progetti e promuove interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita. In tale ottica gli ambiti territoriali sociali garantiscono:

- a) anche tramite il sistema degli uffici di cittadinanza, previsto dal Piano sociale regionale, le seguenti funzioni: informazioni ed orientamento anche legale verso i beneficiari della presente legge, nonché un aiuto attivo per la predisposizione dei progetti di vita indipendente;
- b) anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni rappresentanti degli utenti e patronati, l'assistenza agli utenti per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la rendicontazione delle spese al termine del progetto;
- c) attraverso il suo personale sociale ed educativo, la gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito, nonché mettere in essere tutte le azioni necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita;
- d) attraverso specifici accordi con i centri per l'impiego di riferimento, l'istituzione di un elenco di assistenti personali.



Art. 17.  
*Linee guida*

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono approvate dal Consiglio regionale le linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 18.  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 400.000 per l'esercizio finanziario 2010, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla UPB n. 300.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 novembre 2010

IOIRIO

10R1642

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2010, n. 19.

**Misure a favore di residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.  
*Finalità*

1. La Regione, al fine di superare le criticità conseguenti agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e per consentire il progressivo ritorno alla normalità della vita delle popolazioni colpite, ed a seguito della sospensione dal gennaio dell'anno 2010 delle agevolazioni tariffarie concesse dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a favore dei residenti nei villaggi provvisori, concede un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese riferibili alla fornitura di energia elettrica, a coloro i quali alla data di approvazione della presente legge occupino ancora le strutture abitative dei villaggi provvisori.

Art. 2.  
*Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 1 sono i cittadini obbligati a risiedere, a seguito di ordinanza sindacale e per il tempo in essa indicato, in un alloggio dei villaggi provvisori allestiti dopo gli eventi sismici del 2002.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio.

Art. 3.  
*Modalità di erogazione dei rimborsi*

1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione dei rimborsi.

Art. 4.  
*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2010 in euro 100.000, si provvede con lo stanziamento iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla UPB n. 202.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

Art. 5.  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 novembre 2010

IORIO

10R1643

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2010, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59"».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59»), dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. — 1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, può finanziare manifestazioni e progetti proposti da enti pubblici e loro associazioni e da associazioni di categoria facenti parte del C.N.E.L.».



## Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente: «5. Annualmente, la Giunta regionale, tenuto conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 18, sentite le associazioni dei comuni e sentita la Commissione consiliare competente, individua, per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'allegato "A", gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, nel rispetto del principio della libera concorrenza e sulla base di criteri di compatibilità con l'assetto del territorio e delle infrastrutture nonché con la popolazione residente e fluttuante. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento del progetto di provvedimento, il parere della Commissione consiliare si intende reso in senso favorevole.».

## Art. 3.

1. L'art. 8 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Attività commerciali, artigianali e di somministrazione nei centri storici e centri commerciali naturali). — 1. I comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3, prevedono e favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attività artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2. È individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni con popolazione residente pari o superiore a 3.000 abitanti:

a) prevedono adeguate opere di urbanizzazione e misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;

b) predispongono soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;

c) individuano nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico e amatoriale, di fiori, piante ed altri;

d) possono individuare nel centro storico aree nelle quali non è consentito l'insediamento di medie strutture di vendita;

e) predispongono interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;

f) stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalità di cui al comma 1.

4. Gli interventi previsti al comma 3 sono facoltativi per i comuni aventi popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

5. Gli interventi che i comuni predispongono in attuazione del comma 3, possono essere finanziati dalla Regione fino alla misura del 60 per cento della spesa.

6. La Giunta regionale adotta, sulla base dei criteri e modalità predeterminati con proprio atto, un piano di assegnazione dei contributi previsti al comma 5.

7. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, di cui al comma 8, costituiti nella forma di società consortile.

8. Per «centro commerciale naturale» si intende un sistema di esercizi coordinati ed integrati tra loro per una comune politica di sviluppo e promozione di un territorio determinato e delle attività economiche in esso allocate.

9. Ai fini di cui al comma 7, la Regione finanzia i progetti elaborati dai centri commerciali naturali che siano oggetto di apposita intesa con il comune territorialmente competente ed eventualmente con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e privati. Alla Regione è riservato il controllo sulla spesa finanziata.

10. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto gli obiettivi, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di cui al comma 9 e individua nello stesso le spese ammissibili, l'intensità di agevolazione concedibile e le modalità di rendicontazione, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori.

11. I provvedimenti della Giunta regionale che disciplinano i finanziamenti di cui ai commi 9 e 10 sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.».

## Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani). — 1. Nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, nonché nei comuni montani con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, è data facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, quali i servizi di telefax e collegamento Internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri.

2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti in base a convenzioni con i comuni. A tal fine i predetti enti assumono le necessarie iniziative anche individuando altre categorie di servizi, formulano proposte ai relativi gestori ed agli stessi propongono le misure di finanziamento.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dei commercianti e dei consumatori, predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione delle attività commerciali operanti nei comuni con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, nei comuni montani con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti e nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, anche prevedendo l'assegnazione di contributi annuali agli esercizi che erogano servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.».

## Art. 5.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:


«Art. 14. (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa). — 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 12 agosto 2000, n. 267.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. I comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono annualmente, i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni sono determinati nel numero di trentadue e sono comprensivi delle domeniche e delle festività del mese di dicembre. I sindaci pubblicano entro il 15 gennaio di ogni anno il calendario delle deroghe.

5. I comuni nei quali sono ubicati centri commerciali, grandi strutture di vendita o medie strutture di vendita, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, possono stabilire ulteriori tre giorni di deroga all'obbligo di chiusura domenicale o festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14-bis.



6. La Giunta regionale, su proposta del sindaco, può autorizzare ulteriori aperture in deroga, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14-*bis*.

7. Nei comuni nei quali non sono ubicati centri commerciali o grandi strutture di vendita, gli esercizi di vicinato possono derogare alla chiusura domenicale e festiva per un numero di giornate illimitato, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14-*bis*».

#### Art. 6.

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-*bis*. (*Disposizioni particolari e sanzioni*). — 1. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici, alle stazioni sciistiche, ai centri sportivi e agli alberghi; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio stradali e autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente; le sale cinematografiche.

3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono comunque rimanere chiusi nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, Pasqua e 1° maggio.

5. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 14 e del presente articolo, nonché le disposizioni comunali derivanti dall'attuazione dei medesimi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro mille a euro tremila se trattasi di esercizio di vicinato, da euro tremila a euro diecimila se trattasi di media struttura di vendita, da euro diecimila a euro trentamila se trattasi di grande struttura di vendita o centro commerciale.».

#### Art. 7.

1. Dopo l'art. 14-*bis* della legge regionale n. 33/1999, in principio del titolo VII (Vendite straordinarie), è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-*ter*. (*Vendite straordinarie*). — 1. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dalle norme del presente titolo.».

#### Art. 8.

1. L'art. 15 della legge regionale n.33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Vendite di liquidazione*). — 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'esercente dettagliante che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al comune

dove è insediato l'esercizio commerciale, con l'indicazione dei motivi della liquidazione e delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 17.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in particolare, essere corredata dei seguenti documenti:

a) per la cessazione dell'attività commerciale:

1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di media o grande struttura di vendita;

2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;

b) per la cessione d'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione: comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:

1) copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività;

2) qualora si tratti di interventi non soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse.

4. Nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

5. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

6. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.

7. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

9. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni dieci. Qualora il rinnovo riguardi non tutto l'esercizio ma solo alcune parti, la chiusura dello stesso può essere limitata alle medesime parti.».

#### Art. 9.

1. L'art. 16 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Vendite di fine stagione o saldi*). — 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dal 7 gennaio e dal 2 luglio.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 17.



4. L'esercente dettagliante che effettua la vendita di fine stagione deve presentarla al pubblico come tale.»

#### Art. 10.

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. (*Vendite promozionali*). — 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2.

2. Non possono essere effettuate vendite promozionali durante vendite di fine stagione o saldi, nei quaranta giorni antecedenti, nei venti giorni successivi alle stesse e nel mese di dicembre.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) e d).»

#### Art. 11.

1. L'art. 17 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (*Disposizioni comuni alle vendite straordinarie*). — 1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

d) la separazione delle merci offerte in saldo o in promozione in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

10. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

11. Per le violazioni in materia di vendite straordinarie e per le relative sanzioni, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998.»

#### Art. 12.

1. L'art. 18 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (*Osservatorio regionale del commercio*). — 1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete commerciale della regione;

b) valutazione dell'impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territorio ed ambiente, nonché sugli interessi dei consumatori;

c) prefigurazione di possibili direttrici di sviluppo, anche per aree territoriali omogenee, della rete commerciale, con particolare riguardo alle dinamiche occupazionali;

d) studio e valutazione dei fenomeni emergenti dal settore.

2. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale delegato ed è così composto:

a) un docente universitario di ruolo in materie statistiche o economiche dell'università del Molise designato dal Rettore;

b) il Presidente dell'Unioncamere del Molise o suo delegato;

c) due esperti designati dalle associazioni di categoria dei commercianti operanti sul territorio regionale, rappresentate nel C.N.E.L.;

d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori operanti sul territorio regionale iscritte al Consiglio nazionale consumatori e utenti;

e) un esperto designato dai sindacati dei lavoratori del commercio operanti sul territorio regionale, rappresentati nel C.N.E.L.

3. I compiti di segreteria sono svolti a cura della competente struttura organizzativa regionale.

4. L'Osservatorio regionale del commercio opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

5. L'Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l'espletamento delle proprie funzioni dall'Unione delle camere di commercio del Molise e dalle altre istituzioni pubbliche.

6. Annualmente l'Osservatorio pubblica un rapporto sullo stato e le prospettive di sviluppo del commercio nella regione. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. L'organismo è rinnovato entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. Ulteriori disposizioni sull'Osservatorio sono adottate con provvedimento della Giunta regionale.

8. L'Osservatorio si riunisce non meno di tre volte l'anno e in ogni caso su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.»

#### Art. 13.

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 33/1999, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «di Isernia o cinquecento associati nell'ambito della provincia di Campobasso».

2. Il comma 9 dell'art. 19 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente: «9. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui, nei limiti di euro 20.000 per ciascun centro, anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

3. Il comma 10 dell'art. 19 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente: «10. Criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 9, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.»

#### Art. 14.

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/1999, è aggiunta la seguente lettera: «m-bis) eventuali posteggi riservati, nel limite massimo del 15 per cento di quelli complessivi, a imprese individuali costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.»



## Art. 15.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo piano di assegnazione dei contributi previsto al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/1999, come modificata dalla presente legge.

2. Nel primo anno di attuazione del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 33/1999, come modificata dalla presente legge, si prescinde dai termini indicati e le aperture in deroga sono proporzionate al tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ha luogo la nuova costituzione dell'Osservatorio secondo le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 33/1999, come modificata dalla presente legge.

## Art. 16.

1. Per la prima applicazione della presente legge, i sindaci pubblicano entro il 15 gennaio 2011 il calendario delle aperture in deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

## Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 23 novembre 2010

IORIO

10R1644

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 16.

### Misure urgenti per la finanza regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 80 del 10 dicembre 2010)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUILIBRIO DI BILANCIO

#### Art. 1.

#### Definanziamento spese e rideterminazione risorse

1. Al fine di recepire gli effetti del sistema sanzionatorio di cui all'art. 77-ter, comma 15, lettera b), della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria), applicato alle regioni che non hanno adempiuto agli obblighi imposti dal patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009, l'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012), è revocata.

2. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi non rinviabili di cui all'allegato C della legge regionale n. 3/2010, sono confermate le seguenti spese già iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010:

a) euro 10.000.000,00 per il finanziamento del fondo regionale per l'edilizia pubblica - UPB 1.3.10;

b) euro 5.000.000,00 per indagini geognostiche e geotecniche nonché per interventi di somma urgenza - UPB 1.1.1;

c) euro 5.000.000,00 per il finanziamento dei contributi ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) - UPB 1.1.6;

d) euro 5.000.000,00 per il finanziamento di misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - UPB 3.10.29;

e) euro 20.000.000,00 per il finanziamento della spesa in conto capitale per l'acquisizione di partecipazione in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di interesse regionale, ricapitalizzazione e incentivazione dell'assetto organizzativo delle aziende di trasporto ed investimento per il risanamento. Rimborsi oneri finanziari alle società ferroviarie regionali - UPB 1.57.101;

f) euro 197.000.000,00 per il finanziamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - UPB 1.82.227;

g) euro 66.000.000,00 per il finanziamento delle opere di bonifica montana - UPB 1.74.174;

h) euro 17.000.000,00 per il finanziamento del programma per lo sviluppo rurale 2007/2013 - FEASR - quota regionale - UPB 22.84.245.

3. Gli interventi di cui all'allegato C della legge regionale n. 3/2010 diversi da quelli di cui al comma 2 sono defianziati e rifianziati con successive leggi di bilancio in presenza delle necessarie condizioni di compatibilità finanziaria di lungo periodo.

4. Conseguenzialmente sono ridotte in termini di competenza e di cassa nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 la dotazione finanziaria dell'UPB 13.43.86 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio annuale 2010 per complessivi euro 447.000.000,00 e le corrispondenti autorizzazioni di spesa di cui all'allegato C della legge regionale n. 3/2010, secondo la seguente ripartizione:

a) UPB 1.1.5 euro 59.000.000,00

b) UPB 1.73.171 euro 6.000.000,00

c) UPB 1.74.174 euro 45.000.000,00

d) UPB 1.82.227 euro 3.000.000,00

e) UPB 22.84.245 euro 9.000.000,00


5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l'importo di euro 16.000.000,00.

6. Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 2010 è incrementato in termini di competenza e di cassa per l'importo di euro 16.429.268,81.

7. La somma di euro 50.000,00, di cui all'UPB 7.25.46 è da destinarsi ai collegamenti marittimi per le isole partenopee.

8. La regione Campania favorisce la gratuita circolazione sui mezzi di trasporto regionale alle forze dell'ordine, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria in servizio nella regione Campania.

9. La dotazione di competenza e di cassa della UPB 6.23.222 per l'esercizio finanziario 2010 è incrementata di euro 500.000,00.



## Art. 2.

*Modifiche alla legislazione di spesa*

1. Il fondo istituito dall'art. 68-bis della legge regionale n. 3/2007, introdotto con l'art. 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria 2008), è soppresso. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), pari ad euro 10.000.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).

2. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, pari ad euro 75.875.000,00, dettagliatamente distinte nella tabella allegata alla lettera A, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) per euro 40.875.000,00 relativamente alla lettera f).

3. Il rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), effettuato con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009), è revocato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, pari ad euro 8.500.000,00, sono reiscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e riassegnate, sempre in termini di competenza, a copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, quota parte lettera f).

4. Il comma 26 dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010), è abrogato. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa riferite all'UPB 4.16.41 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 non utilizzate, pari ad euro 30.000.000,00, sono ridotte per euro 30.000.000,00 in termini di competenza e per euro 5.000.000,00 in termini di cassa.

5. I commi 30 e 38 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2010 sono abrogati. Le corrispondenti autorizzazioni di spesa sono ridotte in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 109.000.000,00, di cui euro 70.000.000,00 a valere sulla UPB 22.84.245, euro 20.000.000,00 a valere sulla UPB 1.1.5 ed euro 10.000.000,00 a valere sulla UPB 1.3.10. La correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, quota parte lettera f).

6. La spesa autorizzata dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 2/2010, è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 30.000.000,00 ad euro 20.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 10.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, quota parte lettera f).

7. La spesa autorizzata dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 2/2010, è ridotta in termini di competenza e di cassa da euro 50.000.000,00 ad euro 30.000.000,00 con una minore spesa pari ad euro 20.000.000,00, la cui correlata entrata concorre alla copertura degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, quota parte lettera f).

8. A valere sulla UPB 4.16.41 sono stanziati 5.000.000,00 di euro per il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

9. L'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della legge regionale n. 2/2010, art. 1, commi 21, 22 e 23, avvia la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Giunta regionale provvede inderogabilmente nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al completamento delle nomine degli organi di cui al comma 22 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2010. La Cabina di Regia di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2009, è soppressa dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'Istituto.

## Art. 3.

*Riduzione degli stanziamenti di bilancio*

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale n. 3/2010, sono ridotte in termini di competenza per complessivi euro 101.054.268,81 ed in termini di cassa per complessivi euro 98.185.083,75, così come dettagliatamente indicato nel prospetto che si allega sotto la lettera B.

## Art. 4.

*Rifinalizzazione della spesa*

1. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59), pari ad euro 30.000.000,00, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, sono destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e sono reiscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla UPB di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Quota parte dei fondi di cui al decreto legislativo n. 112/1998, pari ad euro 33.923.538,16, finalizzati alla funzione di tutela ambientale, relativi ad anni pregressi e non utilizzati, costituenti economie ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a), legge regionale n. 7/2002, sono destinati alla manutenzione ordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione e sono reiscritti in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 per essere riassegnati, sempre in termini di competenza, alla UPB di spesa 1.1.5 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

## Art. 5.

*Lotta all'evasione fiscale*

1. Le maggiori entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione in materia di tassa automobilistica regionale stimate in euro 7.000.000,00 confluiscono in termini di competenza e di cassa nella UPB 9.31.72 dello stato di previsione della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.

2. La regione Campania promuove la definizione, la sperimentazione e l'implementazione di sistemi e procedure per prevenire le frodi nella gestione dei fondi della Unione europea in collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

*Capo II*

## DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

## Art. 6.

*Finalità*

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato «tributo», in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata come «legge statale», per disciplinare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso tributario amministrativo.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.



## Art. 7.

*Anagrafe degli impianti di smaltimento ai fini tributari*

1. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, completi dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dal rilascio.

2. Entro trenta giorni dalla data della conoscenza dell'evento che ha determinato l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, ovvero entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, che ha disposto l'interruzione, la ripresa o la cessazione dell'attività autorizzata, gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio l'evento verificatosi o il provvedimento adottato.

## Art. 8.

*Base imponibile e determinazione del tributo*

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'ammontare dell'imposta è fissato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 29, della legge statale ed il suo versamento stabilito secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Ai sensi della classificazione disposta dall'art. 3, comma 29 della legge statale, come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2004), l'ammontare dell'imposta è determinato in:

a) 0,0027 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;

b) 0,0054 euro per chilogrammo per i rifiuti speciali pericolosi provenienti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;

c) 0,01 euro per chilogrammo per gli altri rifiuti speciali non pericolosi non rientranti in quelli di cui alla lettera a);

d) 0,02 euro per chilogrammo per i rifiuti pericolosi non rientranti tra quelli di cui alla lettera b);

e) 1) 0,025 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;

2) 0,0103 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani provenienti da raccolta differenziata all'origine;

3) 0,0052 euro per chilogrammo per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani conferiti in discarica dopo essere stati sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili di cui alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera e), numero 2) del comma 3. In mancanza si applica il regime di cui alla lettera e), numero 1) del medesimo comma.

5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, i seguenti rifiuti:

a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) gli scarti e sovralli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio, compostaggio, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche, secondo quanto stabilito dal comma 6;

c) le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) i fanghi palabili;

e) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati.

6. Gli scarti e i sovralli di cui alla lettera b) del comma 5 conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia.

7. La Giunta regionale individua con proprio atto la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo i tempi di adeguamento. Fino all'adozione di tale provvedimento gli scarti e i sovralli di cui alla lettera b) del comma 5, conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura di cui al comma 3, lettera c).

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta ai sensi dell'art. 3 comma 40 della legge statale gli scarti e i sovralli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

9. La frazione organica stabilizzata (FOS) utilizzata per la copertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006.

## Art. 9.

*Modalità di versamento del tributo*

1. Il tributo è versato alla regione Campania dai soggetti passivi individuati nella legge statale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

2. Il versamento del tributo è effettuato sul conto corrente bancario di tesoreria intestato alla regione Campania.

## Art. 10.

*Presentazione della dichiarazione*

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti passivi individuati nella legge statale trasmettono alla struttura tributaria della regione Campania e all'amministrazione provinciale competente per territorio, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale.

2. Il modello di dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione e per la trasmissione, è approvato con provvedimento del dirigente della struttura tributaria della regione entro il mese di settembre di ciascun anno. Il provvedimento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania entro il 31 ottobre dello stesso anno. Se la regione non provvede nei termini stabiliti, si intende confermato il modello di dichiarazione approvato per l'anno precedente.

3. È considerata omessa la dichiarazione presentata oltre il termine di cui al comma 1. Essa costituisce comunque titolo per il recupero delle somme dovute come tributo per i quantitativi ivi dichiarati.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rettifiche per correggere errori od omissioni che non incidono sulla liquidazione del tributo non oltre novanta giorni dal termine di cui al comma 1.



## Art. 11.

*Constatazione e accertamento  
delle violazioni tributarie e amministrative*

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 33 della legge statale, che redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti devono indicare le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale è trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, alla struttura tributaria della regione.

2. Il dirigente della struttura tributaria della regione, accertata la violazione, provvede, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662), alla notifica dell'avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Se dagli atti d'ufficio si ravvisa direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. Per quanto non specificamente previsto dalla presente legge in materia di irrogazione di sanzioni e di ravvedimento operoso si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 12.

*Conferimento di funzioni alle Province*

1. Per le violazioni di cui all'art. 3, comma 32, della legge statale, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l'eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono conferite alle province territorialmente competenti.

2. Le somme derivanti dal recupero d'imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 32, della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato con le modalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d'imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 32, della legge statale.

4. Le province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente conferimento di funzioni che contiene:

a) i dati relativi all'attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;

b) i dati relativi all'attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'art. 3, comma 32 della legge statale;

c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;

d) i dati relativi al contenzioso tributario e all'andamento della riscossione coattiva.

## Art. 13.

*Sanzioni*

1. Ai sensi del comma 31, dell'art. 3, della legge statale, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, prevista dall'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è applicata la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

2. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 103,29 a euro 516,46.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al pagamento del tributo dovuto, è applicata la sanzione prevista dall'art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), oltre agli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla regione.

4. In caso di discariche abusive, scarico, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sono applicate le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32, della legge statale.

5. Ai sensi del comma 31, dell'art. 3, della legge statale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere estinte, come previsto dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 17, comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997, mediante il pagamento effettuato entro il termine per inoltrare il ricorso alle commissioni tributarie di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte ad un quarto.

## Art. 14.

*Decadenza*

1. Il termine per l'accertamento del tributo di cui alla presente legge è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.

2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base ad atto di accertamento di cui all'art. 11 è prescritto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472/1997, l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 6 della presente legge sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

4. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata è prescritto nel termine di cinque anni, come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 472/1997; l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione fino alla definizione del procedimento.


6. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, con istanza indirizzata alla struttura tributaria della regione Campania, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

## Art. 15.

*Riscossione coattiva e tutela giurisdizionale*

1. Per la riscossione coattiva del tributo di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n. 28 settembre 1998, n. 337), 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 28 settembre 1998, n. 337) e 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e decreti legislativi 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), ovvero quelle di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Per le controversie concernenti il tributo di cui alla presente legge si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge n. 30 dicembre 1991, n. 413).



## Art. 16.

*Presunzioni*

1. Gli organi addetti ai controlli determinano il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, lettera b). Se ciò non è possibile i rifiuti si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'art. 11, comma 1.

2. Gli organi addetti ai controlli, per determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, ne determinano in maniera presuntiva il volume, se non è possibile effettuare apposita pesatura è determinato un fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m<sup>3</sup>.

3. In assenza di una caratterizzazione dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, agli stessi è applicata l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

## Art. 17.

*Norma finanziaria*

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 12, comma 2, il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è acquisito alla UPB del bilancio regionale n. 9.31.73 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.»

2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella UPB del bilancio regionale n. 1.1.5 «Acquedotti e disinquinamenti».

3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge statale. Il fondo trova allocazione nella UPB di nuova istituzione dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 denominata «Interventi regionali per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549» e l'impiego delle risorse avviene con le modalità e secondo le priorità indicate nell'art. 3, comma 27, della legge statale. Nella stessa UPB dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale confluiscono anche le somme riversate dalle province ai sensi dell'art. 12, comma 3.

4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, è trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella UPB 1.1.5 «Acquedotti e disinquinamenti».

5. L'erogazione delle somme previste a favore delle province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della regione della relazione di cui all'art. 7, comma 4.

## Art. 18.

*Norme transitorie e finali*

1. Gli uffici competenti al rilascio degli atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività di discarica e di impianto di incenerimento comunicano alla struttura tributaria della regione Campania e alla provincia competente per territorio, gli estremi delle autorizzazioni già rilasciate, compreso quelle cessate, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini per l'applicazione del tributo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 si applicano anche alle attività di controllo relative alle annualità d'imposta per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è decaduto il potere di accertamento dell'amministrazione.

3. Nelle medesime annualità d'imposta, per l'attuazione immediata delle prescrizioni di cui all'art. 12, gli uffici regionali provvedono a trasferire alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti, i verbali di constatazione delle violazioni di cui all'art. 3, comma 32, della legge statale redatti dagli organi di cui all'art. 3, comma 33, della medesima legge che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno dato luogo all'emissione di provvedimenti di contestazione ed irrogazione di sanzioni nei confronti dei trasgressori.

4. Per la decorrenza delle variazioni dell'ammontare del tributo stabilite all'art. 8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 29 della legge statale.

5. Per ottimizzare le esperienze professionali interne la regione Campania attua il criterio della rotazione dei dirigenti regionali.

6. I direttori generali delle ASL non possono nominare componenti delle commissioni di invalidità operanti nei comuni di residenza, sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali. I compensi dei componenti delle suddette commissioni sono diminuiti del dieci per cento.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI DIVERSE

## Art. 19.

*Modifiche legislative*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

2. La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza) e il relativo regolamento di attuazione n. 1 del 4 giugno 2004 sono abrogati.


3. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le economie derivanti dalla esecuzione da parte delle province e delle comunità montane della pianificazione forestale prevista dalla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), nonché le risorse assegnate e non ancora utilizzate dei suddetti enti rinvenienti dalle leggi regionali 3 agosto 1981, n. 55 (Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge n. 25 maggio 1970, n. 364), e 2 agosto 1982, n. 42 (Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale), in relazione all'art. 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), ed all'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, sono utilizzate, dai medesimi enti, a parziale finanziamento del piano di forestazione per il 2010, di cui alla legge regionale n. 11/1996, in attuazione della pianificazione regionale 2009/2013. Gli enti delegati, ai fini della successiva approvazione, inseriscono le iniziative finanziabili e realizzabili in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, nel piano programmatico 2010, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/1996.»

4. A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari. I commissari restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina.

5. Le risorse di cui al comma 4 dell'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane della regione Campania.

6. È istituito un fondo per l'emergenza occupazionale in Campania, allo scopo di rafforzare il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi economica, mediante azioni, in linea con il



piano regionale del lavoro, volte a favorire l'accrescimento delle competenze professionali accompagnate da interventi di sostegno economico.

7. La regione Campania pone in essere ogni azione utile per valorizzare le scuole paritarie per l'infanzia, allo scopo di abbattere le liste di attesa per i bambini che hanno compiuto i tre anni di età.

8. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla regione Campania in scadenza nell'anno 2010 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

9. Gli organismi di cui alle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna), e 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), sono ricostituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e durano in carica trenta mesi. Alla Commissione regionale per la realizzazione delle parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna sono attribuite le competenze relative al monitoraggio del reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612-bis del Codice Penale, così come previsto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

10. Il direttore generale di cui all'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è dichiarato decaduto a far data dall'entrata in vigore della presente legge; al fine di una razionalizzazione della spesa, ne assume le funzioni, sino al 31 marzo 2011, un dirigente apicale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

11. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle regioni Campania - legge finanziaria regionale 2004), è così sostituito:

«3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con deliberazione della Giunta regionale n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l'istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario.»

12. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 (Regolamentazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge n. 8 novembre 2000, n. 328), le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti esclusivamente nel territorio regionale, sono dichiarate estinte con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente in materia di bilancio, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla citata legislazione statale.»

13. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/1984 è sostituito dal seguente:

«1. Con il provvedimento di estinzione di cui all'art. 1, la Giunta regionale individua il comune al quale sono trasferiti il personale e la proprietà dei beni.»

14. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.»

15. La regione Campania favorisce la ricostituzione degli organi dei consorzi di bonifica attraverso lo svolgimento delle elezioni. Se queste non avvengono nel termine fissato dalle procedure attivate dagli organismi dei consorzi, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari scelti tra professionalità esterne alla regione esperte in materia. I relativi compensi sono diminuiti del dieci per cento.

16. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 5 (Promozione della Ricerca Scientifica in Campania), la lettera c) è così sostituita:

«c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico stabiliti con delibera di Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani;».

17. La regione Campania favorisce forme di partenariato con i Paesi dell'area del Mediterraneo attraverso lo sviluppo di attività di incubazione di imprese innovative, di programmi di formazione manageriale e di progetti di cooperazione scientifica, tecnologica ed economica.

Art. 20.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n. 7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

**11R0015**

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 17.

**Riequilibrio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 80 del 10 dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


1. Nello stato di previsione di competenza della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2010 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella A in diminuzione per complessivi euro 279.401.461,84.

Art. 2.

1. Nello stato di previsione di cassa della entrata del bilancio per l'anno finanziario 2010 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella A in diminuzione per complessivi euro 437.700.000,00.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B in diminuzione per complessivi euro 279.401.461,84.



## Art. 4.

1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B in aumento per complessivi euro 748.467.723,22.

## Art. 5.

1. Nell'annessa tabella C sono apportate le variazioni alla tabella allegata sotto la lettera D (elenco spese obbligatorie) alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 «Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012».

## Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

**11R0016**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 80 del 10 dicembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole «La scuola regionale» sono aggiunte le seguenti «ha sede a Benevento e»;

b) al comma 1 è aggiunto il seguente «1-bis. La scuola è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l'aggiornamento, agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di polizia municipale così formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e per l'assistenza ai turisti.».

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

**11R0044****REGIONE SICILIA**

LEGGE 17 agosto 2010, n. 18.

**Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte 1 - n. 39 del 3 settembre 2010)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, la presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. La Regione promuove, attraverso un'adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori.

## Art. 2.

*Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri*

1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.

2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata, recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici. Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a cremazione finita, allo scopo di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.



3. L'urna può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;
- c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi luoghi a ciò destinati;
- d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:

- a) il primo conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
- b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
- c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma 4 deve essere consegnato da chi prende in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come previsto dal comma 6 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

#### Art. 3.

##### *Affidamento e dispersione delle ceneri*

1. Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è consentita:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in aree private;
- c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dalla vigente legislazione.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune di cui al comma 7 dell'art. 2.

#### Art. 4.

##### *Piano regionale di coordinamento*

1. In attuazione dell'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l'individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione.

2. Il Piano prevede un'ubicazione degli impianti crematori capace di assicurare servizi rapidi ed economici alla popolazione e disciplina la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. I crematori possono essere realizzati e gestiti, anche in forma associata, dai comuni, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di lucro che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

5. La Regione prevede interventi finanziari per favorire la realizzazione di impianti crematori e di cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Gli interventi finanziari sono, altresì, finalizzati alla realizzazione, all'interno dei recinti cimiteriali, dei «giardini della memoria», aree destinate alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti.

7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente curate dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio ecologico del suolo.

#### Art. 5.

##### *Senso comunitario della morte e spazi per il commiato*

1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma associata, di spazi per il commiato.

4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi, all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili.


5. La realizzazione di spazi per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i criteri scaturiti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo crematorio.

#### Art. 6.

##### *Informazione ai cittadini*

1. La Regione promuove campagne informative per diffondere la conoscenza delle diverse pratiche funerarie e per favorire la scelta della cremazione. Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, con particolare riguardo all'equilibrio ecologico del territorio e alla tutela dell'ambiente.



## Art. 7.

*Cremazione di indigenti*

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.

## Art. 8.

*Provvedimenti regionali*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 agosto 2010

LOMBARDO

## LEGGE 17 agosto 2010, n. 19.

**Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari per corsi di formazione professionale.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 40 del 10 settembre 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale*

1. Gli enti gestori dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali che, entro diciotto mesi dalla conclusione delle attività progettuali, non abbiano provveduto a presentare la relativa rendicontazione, perdono il diritto all'erogazione del saldo ancora dovuto.

2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti di impegno assunti in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti, con provvedimento del dirigente generale dell'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative. Le relative economie sono iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

3. Resta fermo per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di produrre il rendiconto dell'attività svolta al fine di consentire il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

4. All'art. 51, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 luglio 2010» sono sostituite con le parole «30 settembre 2010».

5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore spesa di 16.000 migliaia di euro.

6. Alla tabella «G» allegata alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è apportata la seguente modifica, in migliaia di euro:

	U.P.B	Capitolo	2010
Istruzione e formazione professionale legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 «Corsi di formazione professionale»	9.2.2.6.6	717910	+4.000

7. Agli oneri discendenti dai commi 5 e 6, si provvede per l'esercizio finanziario 2010 mediante riduzione delle disponibilità di cui alle seguenti U.P.B., per gli importi di fianco indicati, espressi in migliaia di euro:

U.P.B. 4.2.2.7.2	- capitolo 615605	- 1.000
U.P.B. 4.2.1.3.2	- capitolo 212527	- 2.000
U.P.B. 4.2.1.3.3	- capitolo 215724	- 7.000
U.P.B. 10.5.1.3.2	- capitolo 156604	- 10.000



Art. 2.  
*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 agosto 2010

LOMBARDO

10R1627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2010, n. 17.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante «Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».**

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 36 al Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 13 agosto 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al commercio;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio;

Visto l'art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 che prevede l'adozione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive e previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, di un regolamento che determini le disposizioni applicative ed individui gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni, nonché l'art. 5 della stessa legge secondo cui «le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, all'art. 2, all'art. 3 e all'art. 4 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'art. 1»;

Visto il parere della commissione III «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana reso nella seduta n. 150 del 30 giugno 2010;

Visto il parere n. 890/10 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana reso nell'adunanza del 12 luglio 2010;

Considerato che in merito all'art. 11 dello schema di regolamento, nei confronti del quale il C.G.A. non ne ha condiviso l'impostazione «che sposta l'entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 580/1993 nella sua interezza a 90 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico», la Giunta regionale ha ritenuto di confermare «la previsione di slittamento a 90 giorni al fine di consentire il conseguente adeguamento che dovrà essere apportato all'elenco predisposto sulla base dei criteri e requisiti occorrenti per l'individuazione dei segretari generali delle camere.»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 29 luglio 2010;

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

E M A N A  
il seguente regolamento:

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.  
*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento attua il nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella Regione, determinandone le modalità applicative ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della medesima legge regionale.

TITOLO II  
DISPOSIZIONI APPLICATIVE E COMPETENZE

Art. 2.  
*Natura e sede*  
*(Art. 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)*

1. Le camere di commercio, quali enti pubblici dotati di autonomia funzionale, svolgono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio siciliane e l'Unione regionale delle camere di commercio della regione, di seguito denominata «Unioncamere Sicilia», nonché i loro organismi strumentali, fanno parte del sistema camerale italiano come definito dall'art. 1, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia, dell'area metropolitana o di area omogenea del territorio, individuate ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.  
*Compiti e funzioni*  
*(Art. 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le camere di commercio deliberano l'adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti le attribuzioni, i compiti e le funzioni dell'ente camerale alle disposizioni dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Le camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese sono tenute ad avviare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le valutazioni, anche di tipo economico, relative alle finalità ed agli effetti dell'applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, trasmettendone i risultati, entro i successivi 30 giorni, all'Unione regionale, a Unioncamere, al Ministero dello sviluppo economico e all'Assessorato regionale delle attività produttive.

2. Le camere di commercio e l'Unione regionale possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e possono, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 580/1993, costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.



## Art. 4.

*Potestà statutaria e regolamentare*  
(Art. 3, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato all'art. 1, comma 3, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le camere di commercio che non vi abbiano già provveduto sono tenute a pubblicare lo statuto sul proprio sito internet istituzionale. Entro lo stesso termine le camere di commercio sono altresì tenute ad inviare lo statuto, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, al Ministero dello sviluppo economico.

2. Gli statuti di nuova approvazione o comunque modificati dovranno essere pubblicati e trasmessi con le stesse modalità entro 15 giorni dalla relativa deliberazione.

3. Le camere di commercio, anche sulla base dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenute ad adeguare gli statuti alla disposizione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, mediante l'introduzione di disposizioni atte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.

## Art. 5.

*Composizione del consiglio*

1. Per la composizione del consiglio, gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, depositati presso le camere di commercio per le opportune verifiche ivi previste al comma 2, devono contenere tutti gli elementi essenziali alla certificazione del rapporto associativo, ivi compresa la correttezza contributiva, essere coincidenti con il registro delle imprese attive e risultare in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi di versamento dei diritti camerali.

## Art. 6.

*Vigilanza*  
(Art. 5, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni come sostituito dall'art. 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4)

1. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale come sostituito dall'art. 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio resta disciplinata ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

## Art. 7.

*Unione regionale*  
(Art. 6, legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. Le camere di commercio sono associate, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed ai sensi dell'art. 36 del codice civile, nell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione siciliana, la cui denominazione abbreviata è «Unioncamere Sicilia», che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

2. Il finanziamento ordinario dell'Unione regionale è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio associate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

## Art. 8.

*Consiglio*  
(Art. 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 11, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e come modificato dall'art. 1, comma 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4. Articoli 11 e 12, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituiti dall'art. 1, commi 12 e 13, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)

1. I criteri generali per la ripartizione dei consiglieri prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e come modificato dall'art. 1, comma 2, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, sino all'emanazione del decreto previsto dal nuovo testo dell'art. 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono definiti dal regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 1997, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il consiglio determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base dei criteri stabiliti a norma dell'art. 26, comma 11, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363, recante il «regolamento di semplificazione del procedimento amministrativo per la determinazione dei compensi ai presidenti ed ai componenti degli organi delle camere di commercio».

3. Sino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio sono disciplinati dai decreti presidenziali 14 giugno 1997, n. 45 e 26 maggio 2003, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. Il presidente della camera di commercio dà avvio alle procedure previste dal D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, 180 giorni prima della scadenza del consiglio, pubblicando apposito avviso all'albo camerale e dandone contestuale comunicazione all'Assessorato delle attività produttive.

5. Salva ogni altra disposizione regolamentare, l'Assessorato delle attività produttive provvede agli adempimenti di propria competenza entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dall'acquisizione delle designazioni.

6. Il consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione.


## Art. 9.

*Organi camerali*  
(Art. 3, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Disposizioni transitorie)

1. Gli organi delle camere di commercio già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

2. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.



4. Sono fatti salvi l'applicazione ed il recepimento successivi dei decreti e dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Art. 10.

*Revisori dei conti*

*(Art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dall'art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4)*

1. Le disposizioni di cui all'art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dall'art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, in materia di nomina, designazione, poteri ed attività del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, salva l'applicazione del precedente art. 8, comma 1.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive è tenuto ad emanare il decreto di cui all'art. 4, comma 5, dell'art. 17 art. 17, legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come modificato dall'art. 4, legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, concernente i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4 della stessa norma, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

*Segretario generale*

*(Art. 20, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 20, decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Disposizioni transitorie)*

Le disposizioni dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 1, comma 20, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, si applicano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso art. 20.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Palermo, 5 agosto 2010

LOMBARDO

**10R1625**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Area Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [gestionegu@ipzs.it](mailto:gestionegu@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)\*  
(di cui spese di spedizione € 73,20)\*

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,60)\*

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 5 0 7 \*

€ 4,00

